

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

589^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 16 MARZO 1967

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

CONGEDI	Pag. 31603	* Lo GIUDICE, <i>f.f. relatore</i>	Pag. 31604 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		MAIER	31637
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	31603	NENCIONI	31616, 31621
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	31603	PESENTI	31606 e <i>passim</i>
Presentazione	31647	PIGNATELLI	31629, 31633
Trasmissione dalla Camera dei deputati .	31603	PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>	31604 e <i>passim</i>
Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:		* RODA	31606 e <i>passim</i>
Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società » (2084). <i>Nuovo titolo:</i> « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società »:		TORELLI	31630
BERTOLI	31640	TRABUCCHI	31636, 31638
BERTONE, <i>relatore</i>	31632	TRIMARCHI	31605 e <i>passim</i>
FORTUNATI	31619	ZONCA	31631
		Votazione a scrutinio segreto	31625, 31626
		GRUPPO PARLAMENTARE	
		Elezione di Vice Presidenti e di Segretari .	31603
		INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
		Annuncio di interpellanze	31647
		Annuncio di interrogazioni	31648
		Annuncio di ritiro di interrogazioni . . .	31651
		<hr/>	
		N. B. — <i>L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.</i>	

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SIMONUCCI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Battista per giorni 2, Carboni per giorni 2, Cenini per giorni 2, Coppo per giorni 2, Crespellani per giorni 2, Ferrari Francesco per giorni 2, Micara per giorni 2, Montini per giorni 2, Sellitti per giorni 2, Tessitori per giorni 2, Valsecchi Pasquale per giorni 2 e Venturi per giorni 2.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di elezione di Vice Presidenti e di Segretari di Gruppo parlamentare

PRESIDENTE. Informo che il Gruppo del partito socialista italiano e del partito socialista democratico italiano unificati ha comunicato che sono stati eletti Vice Presidenti i senatori Jodice e Stirati e Segretari i senatori Mongelli e Tortora.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

«Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1966 (Terzo provvedimento)» (2132).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modificazione alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanziari » (2090);

« Norme integrative alla legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (2091), previo parere della 1ª Commissione;

Deputato DOSI. — « Estensione della procedura agevolata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, per il discarico delle rate di imposta fabbricazione filati » (2112);

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

Deputati ROMANATO ed altri. — « Proroga degli incarichi di insegnamento e soppressione dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585 » (2121).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

FIGLIORE ed altri. — « Concessione di un assegno temporaneo ai pensionati delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti di asilo e di scuo-

le elementari parificate amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro » (2102), previ pareri della 1ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Delega al Governo per la emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, docente e assistente della scuola » (2107), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

PACE ed altri. — « Pensione ai patrocinatori legali » (2096), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società » (2084) e approvazione, con modificazioni, col seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società ».

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società ».

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto

o di imposta sugli utili distribuiti dalle società, con la seguente modificazione: dopo l'articolo 8, è inserito il seguente articolo:

« Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

“ Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di cui all'articolo 1 della presente legge e il reddito imponibile complessivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta complementare, non ecceda l'importo di lire 3.000.000, le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il diritto al rimborso di cui al quarto comma dell'articolo 3 ” ».

P R E S I D E N T E . I senatori Artom, Palumbo, Massobrio e Trimarchi hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Aggiungere, alla fine dell'articolo 3 del decreto-legge, il seguente comma:

« Il conguaglio delle ritenute d'acconto sostenute in ciascun anno dal contribuente sui redditi azionari e su eventuali distribuzioni gratuite, è fatto sull'imposta complementare globalmente dovuta per il reddito complessivo e tassabile emergente dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno medesimo. Nel caso in cui al contribuente spetti un rimborso, questo deve essere effettuato non oltre i ruoli di prima serie dell'anno successivo a quello della dichiarazione ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

L O G I U D I C E , *f.f. relatore.* Signor Presidente, la Commissione è contraria a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

P R E T I , *Ministro delle finanze.* Gli sgravi ed i rimborsi sono organicamente

regolati dalla legge. Non possiamo quindi accettare queste modifiche di carattere particolare, che andrebbero contro quello che è in definitiva un regolamento di carattere generale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Artom, Palumbo, Massobrio e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Artom, Palumbo, Massobrio e Trimarchi hanno presentato un altro emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 3 del decreto-legge, inserire il seguente articolo 3-bis:

« Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sono aggiunte le seguenti parole: " Il termine è elevato a 180 giorni per le azioni ammesse alla quotazione in borsa " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R I M A R C H I . Signor Presidente, l'emendamento è chiarissimo: si cerca di dare un maggior termine alle società le cui azioni siano quotate in borsa. Sono note le difficoltà a cui vanno incontro le più importanti società per adempiere all'obbligo che discende dalla legge. Si chiede quindi che questo termine, almeno per quanto riguarda le società le cui azioni sono quotate in borsa, venga portato a 180 giorni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* **L O G I U D I C E ,** *f.f. relatore.* La Commissione sarebbe favorevole all'emendamento se questa norma fosse limitata nel tempo, mentre, così come è formulata, è a tempo indeterminato. Ora, noi riteniamo che proprio i titoli quotati in borsa, che so-

no i titoli delle società più grosse e più consistenti, siano quelli per i quali le società, a nostro modo di vedere, hanno la possibilità di rispettare il termine che la legge del 1962 prevede all'articolo 5. La Commissione pertanto ritiene che questo allungamento del termine possa essere limitato semmai al primo anno di applicazione di questa legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, accetta la proposta della Commissione?

T R I M A R C H I . Onorevole Presidente, a me pare che l'esigenza sia a carattere costante e che quindi possa essere introdotta nella legge la norma in parola senza alcuna limitazione. Comunque, se il Senato, la Commissione e soprattutto il Governo sono di parere contrario, vorrei proporre che questa disposizione valga almeno per un biennio, per dar modo alle società di adeguarsi al disposto della legge. Il problema, onorevole Presidente, si ripropone infatti di anno in anno, poichè gli azionisti non rimangono sempre gli stessi.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

P R E T I , *Ministro delle finanze.* Il Governo è disposto ad accettare questa norma limitatamente ad un anno, in relazione alle considerazioni fatte dalla Commissione, poichè, adesso che la legge viene modificata, è opportuno che le società abbiano a disposizione un tempo maggiore. Ma se noi rendessimo la norma permanente, incoraggeremmo le società a fare sempre le cose con comodo, mentre io ritengo che nel mondo moderno si debba cercare di risolvere rapidamente le pratiche anche di carattere finanziario.

P R E S I D E N T E . L'emendamento dei senatori Trimarchi, Artom ed altri sarebbe così modificato secondo la proposta della Commissione: « Il termine per il primo anno è elevato a 180 giorni per le azioni ammesse alla quotazione in borsa ».

Faccio però presente che l'emendamento, se approvato, dovrà essere formulato diver-

samente e figurare come articolo aggiuntivo del disegno di legge.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* R O D A . Signor Presidente, mi perdoni se io intervengo per dichiararmi contrario all'emendamento presentato dai senatori Artom ed altri. Il poco di buono che c'è in questa legge sta proprio nel fatto che abbrevia i termini del versamento, laddove, nelle leggi precedenti, quella del 1962 e quella del 1964, c'era tempo per versare alla tesoreria l'imposta cedolare venti giorni dopo la scadenza del primo semestre e, rispettivamente, venti giorni dopo la scadenza del secondo semestre. Ora, proprio adesso che si introduce un accorciamento dei termini che noi troviamo logico, viceversa, sia pure per un anno, si allungano i termini del versamento di 180 giorni, cioè di sei mesi. Io chiedo se c'è un nesso di logica...

L O G I U D I C E , *f.f. relatore*. C'è un equivoco, non si parla dei termini per il versamento.

R O D A . D'accordo, si parla dell'annotazione, ma è la stessa cosa. Lo spirito informatore della nuova legge è quello di abbreviare i termini per il pagamento e quindi non trovo necessità alcuna perchè si debbano allungare i termini proprio per quelle società quotate in borsa le quali, tra l'altro, dal punto di vista organizzativo, contabile eccetera, hanno la possibilità di provvedere agli adempimenti con maggior prontezza delle società per azioni che non sono quotate in borsa. Se la logica ha un senso, le cose stanno così e quindi dal mio punto di vista mi oppongo all'emendamento.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Devo dire al senatore Roda che questa richiesta

ci è venuta dalle società a partecipazione statale, anche attraverso il Ministero, e ritengo che esse nel primo anno farebbero molta fatica a far fronte a queste incombenze. Per queste ragioni — ripeto — il Governo, se si tratta del primo anno, è disposto ad eccettare l'emendamento. Per quel che riguarda il futuro, condivido le considerazioni del senatore Roda, che già io prima avevo fatto.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, metto ai voti l'emendamento dei senatori Artom, Trimarchi ed altri, nel testo modificato dalla Commissione, restando inteso che, se approvato, essa costituirà con diversa formulazione, articolo a sè stante del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Da parte dei senatori Pesenti, Fortunati, Pellegrino, Bertoli, Gigliotti, Maccarrone, Pirastu e Stefanelli è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 4 del decreto-legge inserire il seguente articolo 4-bis:

« Il primo comma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

” Le società, entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari e all'Ufficio delle imposte competente, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati nell'articolo 5, primo comma ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Pesenti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P E S E N T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io posso dare atto che si è inteso potenziare l'istituto dello schedario; però, nel passato molto recente, accanto a

questo principio del potenziamento dello schedario vi è stata quella legge sulla cosiddetta cedolare secca che andava distruggendolo perchè non poneva in essere l'obbligo della denuncia ai fini della complementare e quindi della conoscenza almeno di come erano distribuiti gli utili. Io però, come del resto lo ero stato nel 1962, sono dubbioso, nonostante tutti i perfezionamenti che sono stati affrontati, che lo schedario sia in grado di comunicare tempestivamente agli uffici distrettuali la situazione che si è creata col pagamento degli utili. E questo per diversi motivi: prima di tutto perchè — ecco un altro punto che mi ha lasciato dubbioso — anche in questa legge in sostanza noi istituiamo una specie di nominatività anche delle cedole che però non è strettissimamente collegata con la nominatività del possesso azionario, perchè, se ci fosse stata un'altra norma, come del resto io avevo suggerito, che avesse obbligato la società a iscrivere, sia pure contestualmente, nel libro dei soci coloro ai quali venivano pagati i dividendi e gli altri utili, si poteva dire che almeno una volta all'anno vi era la coincidenza tra colui che riscuoteva gli utili e colui che era socio della società.

Questa coincidenza precisa, netta, non vi è. Ora lo schedario dei titoli azionari deve rilevare i possessori delle azioni nel senso che siano anche soci delle società. D'altra parte, proprio per questa diffidenza che vi è verso questo schedario, io credo che molti saranno coloro che evaderanno all'obbligo, cioè che accetteranno di pagare il 5 per cento dell'acconto come imposta secca, praticamente, e si guarderanno bene dal denunciare, in sede di dichiarazione unica anche per la complementare, gli utili che hanno percepito, dicendo: è vero che le società e le banche hanno l'obbligo di comunicare allo schedario a chi sono stati pagati i dividendi e gli altri utili, ma, prima che lo schedario faccia tutte le operazioni per iscrivere ai singoli nominativi gli utili pagati e prima che queste operazioni siano comunicate agli uffici distrettuali, passa tanto di quel tempo che noi possiamo dormire tranquilli e quindi rischiare, cioè pagare il 5 per cento e fare a meno di denunciare.

Ora, se già questo era possibile quando l'aliquota dell'acconto era il 15 per cento, tanto più è possibile oggi. Infatti già l'aliquota assoluta della complementare supera il 5 per cento quando si raggiungono i 4 milioni di reddito, ma, come sempre ho ricordato, ciò che conta non è l'aliquota assoluta bensì l'aliquota marginale, cioè lo scatto di aliquota che si ha quando si passa, per esempio, da 4 milioni a 4 milioni e 300 mila lire o da 5 milioni a 5 milioni e 300 mila lire; le aliquote marginali sono elevatissime sino all'arco dei 10 milioni. Pertanto alla maggioranza dei contribuenti conviene senza dubbio rischiare, cioè pagare il 5 per cento e non denunciare.

Questa convenienza sarebbe senza dubbio minore se, oltre che allo schedario, la comunicazione dovesse essere fatta anche agli uffici distrettuali delle imposte. Dal punto di vista pratico non vi sono difficoltà: basta che le società facciano le comunicazioni dei pagamenti fatti, in duplice copia, e ne inviino una allo schedario e l'altra all'ufficio distrettuale di residenza del nominativo (infatti devono conoscere la residenza di tutti coloro che vengono a riscuotere gli utili o i dividendi).

L'unica osservazione che è stata mossa contro questa proposta, che è molto ragionevole, è che anche gli uffici distrettuali si vedrebbero recapitare ingenti quantitativi di comunicazioni e quindi con ogni probabilità le metterebbero da parte, cosa che del resto può fare anche lo schedario se non viene adeguatamente potenziato. Ma senza dubbio il fatto che il contribuente sappia che una comunicazione viene fatta direttamente anche all'ufficio delle imposte, lo rende più timoroso e quindi maggiormente disposto a denunciare gli utili effettivamente percepiti. Nella peggiore delle ipotesi, come ho detto, questi incartamenti verranno messi da parte dall'ufficio delle imposte; ma io credo che le comunicazioni, soprattutto in alcuni centri, non saranno in numero così rilevante (eventualmente si può scegliere anche a campione) da rimanere del tutto inevase. Pertanto ritengo che sia opportuno introdurre l'obbligo della comunicazione anche agli uffici distrettuali delle imposte do-

ve è il domicilio fiscale (che è laddove è la residenza) e, se si tratta di società, dove è la sede legale. Questa norma renderebbe probabilmente più difficili le evasioni, che senza dubbio saranno notevolissime, anche perchè molte di queste azioni risulteranno del portafoglio di banche, del portafoglio di società, del portafoglio cioè di non privati e anche con di persone giuridiche che sono soggette all'imposta sulle società, ma, soprattutto se viene approvato l'articolo 6-bis da voi introdotto, molte volte saranno invece di proprietà di enti e di fondazioni non soggetti all'imposta sulle società. Ecco perchè io insisto affinché sia accolto questo articolo 4-bis, cioè che sia aggiunta alla comunicazione allo schedario anche quella all'ufficio delle imposte dirette.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

* **LO GIUDICE**, *f. f. relatore.* La Commissione è di parere contrario per i seguenti motivi.

Come i colleghi ricordano, l'articolo 7 della legge del 1962, che è la legge che noi andiamo a modificare con il presente disegno di legge, e che rimane in vigore per tutta la parte sostanziale, prescrive l'obbligo da parte delle società di comunicare, entro il 15 febbraio di ciascun anno, alcuni dati allo schedario generale. Nei commi secondo, terzo e quarto stabilisce quali sono tutti gli elementi che si debbono comunicare. Perchè queste comunicazioni si fanno solo alla schedario e non anche all'ufficio delle imposte dirette? Per una ragione di organicità e di semplicità di lavoro. Infatti lo schedario — ed il Ministro delle finanze lo ha già confermato in Commissione, proprio qualche giorno fa — è venuto attrezzandosi in questi ultimi anni in una maniera veramente efficace ed oggi si può dire che funzioni bene.

Ora, quando lo schedario ha le comunicazioni delle singole società da tutta Italia, è in grado, attorno ad ogni singolo nome di portatore di utili per i quali si è pagata la ritenuta, di redigere un elenco degli utili stessi, che provengono da diversi titoli azionari

e che si vengono ad incentrare su un singolo contribuente. Quindi dallo schedario questi elementi vengono organizzati in maniera che per ogni singolo contribuente viene fatto l'elenco preciso di tutto quello che egli ha riscosso. Lo schedario poi trasmette questi elementi ai singoli uffici distrettuali delle imposte dirette.

I colleghi Pesenti, Fortunati ed altri con il loro emendamento vogliono porre a carico delle società anche l'obbligo di inviare ai singoli uffici delle imposte dirette tutti questi elementi. Sicchè succede che ogni ufficio delle imposte dirette deve fare la raccolta delle segnalazioni che da parte di tutte le società italiane pervengono per ogni singolo contribuente...

PESENTI. Che sia residente.

LO GIUDICE, *f. f. relatore.* Si capisce: che abbia domicilio fiscale nella propria giurisdizione.

Oggi invece l'ufficio distrettuale delle imposte dirette riceve dallo schedario una nota in cui si dice: il signor Guido Martini è possessore di sette, otto, dieci titoli. L'ufficio riceve così una sola comunicazione. In base invece al nuovo sistema che si propone, l'ufficio deve spulciare, elaborare, sommare tutte le diverse comunicazioni e poi fare l'elenco completo. Chi conosce quale sia l'attrezzatura degli uffici periferici, piuttosto modesti per personale e per locali, per strumenti tecnici e per altro, si rende conto della mole di lavoro notevole che ad essi daremmo senza alcun fine pratico in quanto l'ufficio periferico dovrà aspettare in l'ultima analisi la comunicazione che gli viene da parte del centro, cioè a dire dallo schedario generale.

A noi sembra che questo sia non solo una duplicazione di lavoro a carico delle società (ma sarebbe il meno perchè quando una società fa tre copie ne può fare anche una quarta, e mandarla poi ai singoli uffici distrettuali), ma siamo convinti che con ciò soprattutto si verrebbe a complicare il lavoro già pesante degli uffici periferici senza apportare un effettivo beneficio. Tuttavia, se lo schedario generale non funzionasse, si potrebbe for-

se discutere l'opportunità di una siffatta norma; ma poichè siamo convinti che lo schedario centrale si trova in condizioni di fornire questi elementi entro un lasso di tempo abbastanza breve, non riteniamo opportuno innovare rispetto alla legge del 1962.

Per questi motivi di carattere squisitamente tecnico e funzionale, noi siamo contrari all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

P R E T I , *Ministro delle finanze.* Poichè lo schedario azionario oggi è in grado di funzionare, questa comunicazione, come ha detto il relatore, diventerebbe un doppione. Pertanto il Governo non accetta l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Pesenti, Fortunati, Pellegrino, Bertoli, Gigliotti, Maccarrone, Pirastu e Stefanelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Dobbiamo ora procedere all'esame di alcuni emendamenti che si riferiscono all'articolo 5 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo 5 del decreto-legge con il seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

” L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice è dedotto dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società dovute dai soci nella proporzione stabilita dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Nella stessa proporzione gli utili percepiti dalle dette società concorrono a formare il reddito complessivo dei soci ai fini dell'im-

posta complementare o dell'imposta sulle società ”.

I commi settimo e ottavo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sono abrogati.

L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

” Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale e su quelli spettanti ad organizzazioni di persone o di beni non soggette all'imposta sulle società ed a soggetti tassabili in base al bilancio esenti dall'imposta sulle società si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

Sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti in Italia ed a società o associazioni estere senza stabile organizzazione in Italia si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

La ritenuta si considera tuttavia operata a titolo di acconto, applicandosi in tal caso le disposizioni dei commi primo, quarto e quinto dell'articolo 3, nei confronti delle persone fisiche effettivamente assoggettate all'imposta complementare in Italia. In ogni altro caso i percipienti, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Il rimborso è effettuato a norma dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'indennità prevista dall'articolo 199-bis del testo unico medesimo è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della domanda di rimborso. Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.

In tutti i casi in cui la ritenuta è operata a titolo di imposta le disposizioni dei primi cinque commi dell'articolo 3 non si applicano. Per gli utili attribuiti alle azioni al portatore non si applicano nemmeno le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 ”.

LO GIUDICE

Al primo capoverso del secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge, sopprimere le parole: « su quelli spettanti a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e ad altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica ».

RODA, LUSSU, ALBARELLO

Al secondo capoverso del secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge, sostituire le parole da: « In ogni altro caso » fino a: « Stato estero », con le altre: « In ogni altro caso i percipienti, fino alla concorrenza dei due terzi della ritenuta, hanno diritto a rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato o per la quale dimostrino di aver subito ritenuta all'estero, in relazione agli stessi utili, mediante certificazione del competente Ufficio fiscale dello Stato estero ».

ARTOM, TRIMARCHI, PALUMBO,
MASSOBRIO

PRESIDENTE. Il senatore Lo Giudice ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

* **LO GIUDICE**, *f.f. relatore.* Io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'Assemblea su quanto andrò a dire perchè ci troviamo a trattare una materia squisitamente tecnica sulla quale è necessaria un po' di ponderazione. Si tratta di questo: il decreto-legge nel testo emanato dal Governo portava, al 1° comma dell'articolo 5, l'abolizione dei commi 2°, 7°, e 8° dell'articolo 3 della legge del 1962.

Fermiamoci un attimo sull'abolizione del comma 2° della legge del 1962 il quale stabiliva che l'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e dalle cooperative a responsabilità illimitata veniva dedotto dall'imposta complementare dovuta dai soci in rapporto alla quota di sottoscrizione. Perchè il Governo, in un primo tempo, aveva soppresso questo articolo e aveva stabilito un sistema di ritenuta secca? Perchè pensava che, dato il

numero limitato di casi, fosse molto più semplice arrivare alla tassazione a titolo definitivo di un'imposta, cioè a dire alla cedolare secca del 30 per cento. Se non che poi, e questo va riconosciuto qui in Assemblea, al Governo, agli uffici e a chi vi parla, assieme ad altri colleghi della Commissione, è venuto il dubbio che questa norma, che era stata fatta con lo spirito di semplificare le cose, potesse prestarsi a delle facili speculazioni da parte di gente che poteva avere interesse a creare o ad ampliare delle società di questo tipo allo scopo di poter scontare l'imposta secca.

Allora, per questo scrupolo, cioè per evitare che tali tipi di società potessero prestarsi, non dico a frodi, ma a fruire di questi sistemi di pagamento, si è ripristinato il 2° comma dell'articolo 3. Quindi il 2° comma dell'articolo 3, soppresso nel testo governativo, viene ripristinato, però con qualche modifica. Difatti, si è aggiunto che hanno diritto a detrarre ai fini dell'imposta complementare quello che hanno pagato, non soltanto le persone fisiche ma, pro quota, anche le società, perchè non solo le persone fisiche possono essere componenti di una società semplice, ma anche persone giuridiche che siano *pro rata* componenti di questo tipo particolare di società.

Ecco perchè non si è ripristinato, *sic et simpliciter*, il vecchio testo, ma si sono introdotte delle modifiche. Questo per quanto riguarda il comma 2° che viene quindi ripreso in pieno.

Rimane ferma invece la soppressione dei commi settimo ed ottavo dell'articolo 3 della legge del 1962. Per quanto riguarda le azioni al portatore delle regioni a statuto speciale è stabilito che si paga la cedolare secca del 30 per cento.

Si ricordi, onorevoli colleghi, che nella legge del 1962 la cedolare secca era dell'8 per cento e fu poi portata al 30 per cento con la legge del 1964; ora rimane nella misura del 30 per cento.

Nello stesso comma si conferma altresì il sistema della cedolare secca per quanto riguarda due tipi di soggetti tributari: le organizzazioni di persone o di beni non soggette all'imposta sulle società e i soggetti

tassabili in base al bilancio ma esenti dall'imposta sulle società.

Riguardo a questo argomento devo dire che lo stesso principio esisteva nella legge del 1962 e noi qui l'abbiamo riportato; mentre nella legge del 1962 si prevedeva una cedolare secca del 15 per cento, qui la si prevede del 30 per cento, e questo sistema ha soprattutto una sua razionalità perchè si tratta di soggetti tributari che non sono assoggettati all'imposta sulle società.

Per questi motivi, noi siamo contrari a quella parte dell'emendamento Roda che fa riferimento alle organizzazioni di persone o di beni non soggetti all'imposta sulle società.

Viene infine ripristinata la norma, che già preesisteva, per quanto riguarda gli accordi internazionali. A questo punto dovrei anche fare riferimento ad un emendamento del collega Artom, ma confesso che non ho capito bene la portata della sua proposta. A me pare, infatti, che la formulazione che noi abbiamo prospettato sia più semplice e più efficace, e non vedo in che cosa possa essere migliorata nell'emendamento che i senatori Artom ed altri hanno presentato. A meno che non ci siano ragioni particolari che non sono riuscito a percepire, allo stato delle cose debbo dire che siamo contrari anche all'emendamento Artom, Trimarchi ed altri.

Concludendo, riteniamo che la nuova dizione dell'articolo 5 del decreto-legge eviti per soggetti che non ne hanno diritto la possibilità di servirsi delle società semplici, di quelle in nome collettivo e in accomandita semplice per ottenere la tassazione con l'imposta cedolare secca. Riteniamo altresì che la nuova formulazione sia più chiara e più semplice di quella prevista nel decreto-legge. Per questi motivi, siamo contrari all'emendamento del senatore Artom e a quello del senatore Roda.

P R E S I D E N T E . Senatore Lo Giudice, per quanto concerne l'emendamento da lei presentato, lei ha parlato anche per conto della Commissione?

L O G I U D I C E , f.f. relatore. Sì, signor Presidente.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **R O D A .** Senatore Lo Giudice, le do atto della sua dialettica e la prego di ascoltarmi brevemente, senza lasciarsi distrarre dai colleghi, dal momento che come relatore mi dovrà rispondere ed io penso che l'unica possibilità per rispondere pertinentemente sarà data dall'avermi ascoltato. Ciò posto, dal momento che lei ha espresso — mi perdoni — dei concetti che non ho compreso, le ricordo che il motivo ispiratore di questo provvedimento, condiviso da tutti i partiti, compreso il Partito liberale e ad eccezione solo del Movimento sociale, è stato quello di abolire definitivamente, di porre una pietra tombale sulla cedolare secca. Questo è chiarissimo.

Ma la cedolare secca rivive nel testo governativo laddove si dice, all'articolo 5 che emenda l'articolo 10: « Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale... ». E fin qui può anche andare. Io ho espresso ieri i mie dubbi sulla validità operativa di questa esenzione che è mortificante, oltretutto, e non serve a niente. Ad ogni modo, dal momento che le regioni a statuto speciale godono di questa facoltà di fare emettere azioni al portatore, paghino queste azioni l'imposta cedolare secca, ma non si estenda questo beneficio, che non comprendo e non comprenderò mai, neppure applicato alle regioni a statuto speciale, finchè il Ministro delle finanze non mi dirà che in questi anni di applicazione della legge la cedolare secca e le azioni al portatore istituite nelle regioni a statuto speciale hanno dato un risultato positivo per l'economia di quelle regioni (risposta che il ministro Preti non ci ha dato anche se da me era stato ieri sollecitato a farlo). Quindi, finchè non mi darà questa risposta, mi permetto di avere dei dubbi su questa eccezione che fa a pugni col principio di porre in cantina la cedolare secca.

Ma il punto è questo: che cosa vuole il Governo quando dice che è abolita la cedolare secca e poi la reintroduce ammettendo delle eccezioni? Lasciamo andare le azioni

emesse nelle regioni a statuto speciale. L'articolo 5 del Governo recita: « L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 è sostituito dal seguente: " Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale, su quelli spettanti a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e ad altre organizzazioni di persone ... " », cioè si riferisce a società personali che non hanno una capacità giuridica o per lo meno, se l'hanno, non è una responsabilità limitata, ma una responsabilità illimitata. Che cosa propone l'emendamento del senatore Lo Giudice? Propone: « Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale e su quelli spettanti ad organizzazioni di persone o di beni non soggette all'imposta sulle società ed a soggetti tassabili in base al bilancio... si applica... una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30 per cento ». Rivivono dunque nel testo dell'emendamento Lo Giudice, che ricalca il testo governativo, queste società di persone le quali evidentemente saranno tassate con la cedolare secca. Allora mi permetto di ricordarvi, onorevoli colleghi, che le società semplici, le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice, che sono società di persone con responsabilità illimitata, godono di un beneficio, quello della cedolare secca che, cacciato dalla porta da noi con questo decreto-legge, rientra tranquillamente dalla finestra. Perché dico questo? Lo dico perché ritornano in vita le società di comodo che esistevano nel 1962 e che, se non esistevano nel 1962, si costituiranno domani con un atto semplice, cioè senza neanche che vi sia bisogno di un atto notarile, se non altro per autenticare le firme, quando si tratterà di società tra marito e moglie, fratello e sorella, parenti ed affini entro il quarto grado. E che rischio correranno queste persone anche se illimitatamente responsabili? Nessun rischio, perché l'attività della loro società è un'attività che consiste esclusivamente nell'amministrazione di un patrimonio attivo, quale è quello costituito dai titoli azionari.

Onorevole Ministro, sa lei quanto costa trasferire le azioni tra privati per contanti? Con l'attuale legge sui fissati bollati, si possono trasferire per contanti da privati possessori di azioni a società di persone, cento milioni, dico cento milioni di titoli azionari, pagando la bazzecola di 15 mila lire, poiché attualmente la tassa sui fissati bollati per coloro che trasferiscono le azioni è esattamente di 15 lire per ogni 100 mila lire. Fate i conti e constatate che con 15 mila lire si trasferiscono cento milioni di titoli azionari. Allora il gioco è fatto, il trucco è evidente: si costituisce, se non c'è, una società tra parenti e con 15 mila lire per ogni cento milioni si trasferiscono tutti i titoli, meglio ancora si possono trasferire i titoli proprio alla vigilia della riscossione del dividendo e ritrasferirli con 15 mila lire quando il dividendo è stato riscosso. Che cosa pagano queste società di comodo? Pagano semplicemente la cedolare secca che noi abbiamo voluto dichiaratamente bandire dai nostri istituti. Mi si corregga sul piano pratico, mi si dica: Roda, tu mescoli le carte, queste cose non sono vere. Si abbia però il coraggio di dirmi e di dimostrarmi questo. Ma siccome voi non lo potete fare, per quanto valore abbia questa nostra opposizione, che è concretata nel nostro emendamento, è chiaro che passando l'emendamento Lo Giudice, che riprende l'orientamento governativo, nei confronti di queste società di persone, in accomandita semplice, collettive, eccetera, di applicare l'imposta del 30 per cento, la cedolare secca ritorna in vita. Questo è quanto volevo far presente.

L O G I U D I C E, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **L O G I U D I C E**, *f.f. relatore*. Ho il dovere di dare un chiarimento, perchè ho l'impressione che il senatore Roda non si riferisca esattamente a quanto io ho detto.

R O D A. A quello che ha scritto, senatore Lo Giudice!

LO GIUDICE, *f.f. relatore*. Il collega Roda certamente non dimentica che la legge del 1962 non ha stabilito una nuova imposta, ma ha stabilito una ritenuta d'acconto ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società. È chiaro questo, collega Roda? Lei che è un tecnico della materia sa bene che il presupposto della ritenuta è che si paghi per le persone fisiche la complementare, per le persone giuridiche o per le società o per gli enti tassati in base al bilancio, l'imposta sulle società. In tanto si chiama ritenuta d'acconto, in quanto poi si scarica sull'imposta sulle società. Questo è il sistema della legge.

Quando noi, come nel caso delle organizzazioni di persone o di beni, ci troviamo di fronte a soggetti tributari, i quali non pagano l'imposta sulle società, mi sa dire, senatore Roda, come da un punto di vista giuridico e tecnico possa aversi una ritenuta del 5 per cento? Ma è un non senso questo! Anzi, aggiungo di più. La legge è un po' più severa nei confronti di queste società perchè non fa la ritenuta del 5 per cento e dice: poichè tu non paghi l'imposta sulle società io ti faccio pagare la cedolare secca. Ora, mancando il presupposto giuridico, cioè a dire la tassazione sulla società, che giustificerebbe poi la ritenuta, automaticamente...

ALBARELLO. Deve fare l'esempio pratico.

LO GIUDICE, *f.f. relatore*. Onorevoli colleghi, queste cose presuppongono un minimo di conoscenza giuridica e tecnica. Se dobbiamo prescindere da questa conoscenza, parliamo di altre cose. Io mi ero rivolto al collega Roda perchè so che è esperto in questa materia. Pertanto, mi spieghi il senatore Roda come dal punto di vista giuridico e dal punto di vista pratico si possa avere la ritenuta d'acconto con le organizzazioni di persone e di beni. Quando egli mi avrà spiegato questo mi sarò convertito alla sua idea.

RODA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **RODA**. È chiaro che se noi apriamo una maglia di questo tipo non i pesci piccoli passeranno attraverso questa maglia, ma le balene e i capodogli, che hanno dimensioni un po' superiori al delfino che corre nei nostri mari. Perchè dico questo? Senatore Lo Giudice, le chiedo una cosa molto semplice: con questo suo emendamento, che ricalca il testo governativo, le società fittizie, diciamo di persone, che cosa pagheranno in buona sostanza? Pagheranno sì o no il 30 per cento? Sì, perchè lei lo dice e lo afferma in questo suo emendamento. Lei dice che insieme alle azioni al portatore che circolano nelle regioni a statuto speciale è assimilato al pagamento secco, una volta tanto, del 30 per cento, anche questo tipo di società. Ora, se questo è vero, non abbiamo in questo momento aperto una grande falla nella nostra legge? E se questo è vero, senatore Lo Giudice, è facile per me replicarle facendole una domanda: le società a personalità giuridica, quelle tassate in base al bilancio, che cosa pagano in base a questa legge? Pagano la cedolare d'acconto del 5 per cento o il 30 per cento? Pagano la cedolare d'acconto del 5 per cento. Ma se le società con consulenza tecnica tassate in base al bilancio, dalle s.p.a. alle s.r.l. alle società di accomandita composta eccetera sono anche esse soggette giustamente, come le persone fisiche, alla ritenuta di acconto, perchè non lo debbono essere le società minori che sono società fittizie, che meglio degli altri tipi di società mascherano queste operazioni che si sviluppano nell'ambito delle famiglie ai danni del fisco? Questo è il punto della questione che io ho esposto con quella passione e con quello sfogo che mi nuocciono sempre e per cui chiedo scusa anzitutto al Presidente che ha la bontà di tollerarmi; questo è il punto della questione che lei, senatore Lo Giudice, non è riuscito a smentire. Per questi motivi noi abbiamo il diritto di vedere discusso il nostro emendamento soppressivo e il diritto anche di chiedere all'onorevole Ministro, che questa mattina ha parlato di coerenza, la coerenza. Chiedo ancora scusa del mio sfogo ma spero di essermi spiegato.

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro delle finanze ha facoltà di esprimere l'avviso del Governo.

P R E T I , *Ministro delle finanze.* Il Governo accetta l'emendamento Lo Giudice. Come il relatore ha ben messo in evidenza, dopo la discussione interessante che si era svolta in Commissione, noi come Amministrazione finanziaria abbiamo considerato il problema, abbiamo cioè esaminato se, concedendo alle società la cedolare secca, non si sarebbe potuto aprire uno spiraglio per la frode. Erano state avanzate critiche e noi ne abbiamo fatto tesoro. Responsabilmente ho esaminato con i funzionari il problema, ne abbiamo parlato con l'onorevole relatore e con altri membri della Commissione e siamo arrivati alla conclusione che l'emendamento redatto dal senatore Lo Giudice, in collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, è atto a venire incontro a quelle preoccupazioni che erano state manifestate in Commissione. Difatti non sarà più possibile, attraverso società semplici, società in nome collettivo e in accomandita semplice, creare quegli « inghippi » — come dice il senatore Roda — per cui, ad un certo momento, chi riscuote non paga in sede di complementare. Debbo però dire al senatore Roda, che certamente è in buona fede, che è opportuno mantenere la cedolare del 30 per cento per le organizzazioni di persone o di beni. Ritengo doveroso fornire questa spiegazione, perchè non vorrei che l'interpretazione del senatore Roda passasse poi agli atti. La espressione « organizzazione di persone o di beni », che noi proponiamo di conservare nel testo, serve all'Amministrazione finanziaria per colpire coloro i quali, altrimenti, troverebbero qualche trucco per sfuggire. È una specie di *extrema ratio*, di arma ultima e non è vero ciò che dice il senatore Roda, cioè che le società familiari o di qualche persona potranno beneficiare della cedolare secca, perchè nell'emendamento Lo Giudice si parla di società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice. Ora, io sfido il senatore Roda a dimostrare che quelle società piccole a cui egli ha alluso non possano comprendersi nella dizione di « società sempli-

ci ». Ma una volta che noi ci trovassimo di fronte a casi anomali — e questa è la ragione della legge e del disposto legislativo — come di certi fondi e via dicendo, per cui ci trovassimo nell'impossibilità di tassare una volta applicata la ritenuta d'acconto, per questi casi noi, Amministrazione finanziaria, ci riserviamo quest'ultima arma, di colpire attraverso la cedolare del 30 per cento.

Con questo, dunque, noi ci proponiamo i medesimi fini che si propone lei, senatore Roda; in definitiva tanto lei che il Governo e il senatore Lo Giudice vogliono la stessa cosa. Ma se vogliamo appunto realizzare l'obiettivo di impedire in qualunque maniera la frode, dobbiamo accettare l'emendamento nella forma proposta dal senatore Lo Giudice.

Lei poi, senatore Roda, ha parlato dei titoli al portatore delle regioni a statuto speciale. Lei sa, senza che io lo dica, che cosa penso di questo fenomeno, non solo in sede finanziaria ma in sede politica. Non me lo faccia dire; se dipendesse da me lei sa che la soluzione non sarebbe questa. Ma viviamo in un determinato ordinamento costituzionale, per cui a un certo momento è stato riconosciuto che le regioni a statuto speciale possano emettere titoli al portatore. Il giorno in cui il senatore Roda si farà proponente di una qualche modificazione al nostro ordinamento, potrà facilmente trovare me consenziente.

Non posso accettare l'emendamento presentato dal senatore Artom, non perchè io sia contrario allo spirito dell'emendamento stesso, ma perchè non ne vedo la ragione. Noi diciamo che coloro che dimostrino di aver pagato all'estero hanno diritto a quel determinato rimborso. Lei, senatore Artom, aggiunge: « dimostrino di aver subito ritenuta all'estero »; ma è chiaro che il termine « pagare » è generico e comprende anche il termine « subire ritenuta ». Noi abbiamo usato il verbo di significato più ampio possibile per non escludere alcun caso.

In conclusione, noi riteniamo che sia accettabile soltanto l'emendamento presentato dal senatore Lo Giudice.

P E S E N T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E S E N T I . Onorevoli colleghi, mi pare che il problema sia veramente serio e che abbia ragione il collega Roda quando dice che possono aversi forme di evasione. Io vorrei fare la seguente domanda: rimane almeno anche per questi pagamenti — che poi secondo l'emendamento proposto dal senatore Lo Giudice sono soggetti all'imposta secca del 30 per cento — l'obbligo di comunicare allo schedario a chi sono stati fatti? In questo caso si potrebbe dire che il fisco ha una certa garanzia perchè l'associazione di persone o la particolare società che non è soggetta all'imposta sulle società ha riscosso degli utili per una determinata somma e questo risulta per la comunicazione fatta allo schedario, quindi gli uffici finanziari hanno almeno la possibilità di indagare se si tratta di una società o di una associazione di comodo. Ma se non vi è l'obbligo della comunicazione (questa è una domanda implicita che faccio) evidentemente, una volta pagata la cedolare secca, nessuno saprà niente e voglio vedere come il Ministro verrà a sapere che sono stati pagati gli utili in questo modo! Ecco perchè, pur rendendomi conto della struttura dell'acconto e che quindi non dovrebbero essere tenuti a pagare l'imposta coloro che non pagano nè la complementare nè l'imposta sulle società, non capisco il motivo per cui si debba mettere la cedolare secca. In tal caso si istituisce una vera imposta e, se lo si fa, è proprio perchè si teme che in questo modo ci siano delle evasioni; allora è bene che l'aliquota sia del 30 per cento. Perchè allora non si dà luogo alla comunicazione per vedere che non si verifichino evasioni proprio attraverso queste forme particolari di associazioni? Mi pare occorra riflettere seriamente.

D'altra parte a me pare che anche in questo caso sarebbe da fare il controllo; eventualmente queste persone e queste società potranno chiedere il rimborso, se non sono tenute a pagare l'imposta, e dovranno motivare la richiesta del rimborso.

Prima domanda: stabilendo una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30 per

cento, rimane anche in questo caso l'obbligo per le società di comunicare allo schedario dei titoli azionari che è stata pagata a una certa associazione, magari dei combattenti, la somma di dieci milioni di utili sui quali è stata trattenuta l'imposta del 30 per cento? Se non vi è questo obbligo di comunicazione non so come il Ministro riuscirà a colpire gli eventuali evasori.

P R E S I D E N T E . Procediamo anzitutto alla votazione dell'emendamento soppressivo proposto dai senatori Roda, Lussu e Albarello.

P E S E N T I . Io avevo chiesto una risposta interpretativa, che non mi è stata data, cioè se rimane l'obbligo della comunicazione allo schedario anche nel caso in cui vi sia la ritenuta di imposta. Tutto infatti dipende da tale risposta, ma essa non è venuta.

P R E S I D E N T E . Senatore Pesenti, ora dobbiamo votare. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Roda e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare l'emendamento sostitutivo da lui proposto insieme ai senatori Artom, Palumbo e Massobrio.

T R I M A R C H I . La ringrazio, signor Presidente, e ringrazio l'onorevole Ministro che ha voluto anticipare il suo avviso in ordine a questo emendamento.

Mi permetto però di essere di avviso contrario al punto di vista espresso dal signor Ministro. Secondo il Ministro delle finanze, l'emendamento sarebbe superfluo perchè la espressione che è contenuta nel testo originario sarebbe più ampia e comunque comprensiva anche del caso contemplato dal mio emendamento.

A me non pare sufficiente parlare di pagamento. Secondo il Ministro, il pagamento è comprensivo anche della ritenuta d'acconto;

ma siccome noi sappiamo che qui due sono i sistemi — il sistema del pagamento della imposta e il sistema della ritenuta d'acconto — quando si parla soltanto di pagamento si fa riferimento ad una delle due ipotesi.

Ora, se, come ha detto l'onorevole Ministro, anche questa seconda ipotesi è compresa nel disposto del decreto-legge e quindi rientra perfettamente, oltre che nella lettera, anche nello spirito di esso, a me pare che da parte del Governo e della Commissione non dovrebbero esserci ostacoli all'accoglimento dell'emendamento che mi pare sia importante perchè serve almeno a chiarire il vero significato della norma di cui trattasi.

PRESIDENTE. La Commissione ed il Governo hanno già espresso il loro avviso. Metto pertanto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Artom, Trimarchi, Palumbo e Massobrio, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

LOGIUDICE, f.f. relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **LOGIUDICE, f.f. relatore.** Devo rispondere, signor Presidente, al senatore Pesenti. Io credo che le preoccupazioni del collega Pesenti non abbiano motivo di sussistere. Noi stiamo facendo una legge che innova rispetto a quella del 1962 solo in alcuni punti e di modifica. Nei punti che non vengono modificati, la legge precedente rimane in vigore.

Ora, per quanto riguarda l'articolo 5 nel testo che, a nome della Commissione e d'accordo con il Governo, ho presentato, richiamo l'attenzione del collega sull'ultimo comma. Esso recita: « In tutti i casi in cui la ritenuta è operata a titolo di imposta le disposizioni dei primi cinque commi dell'articolo 3 non si applicano ». Su questa non applicazione dei primi cinque commi non v'è discussione di sorta perchè, come il senatore

Pesenti sa, quei primi cinque commi si riferiscono al conguaglio o al rimborso che si fa e trattandosi di imposta secca, non si può fare conguaglio.

L'ultimo comma prosegue però: « Per gli utili attribuiti alle azioni al portatore » — e quindi non per gli altri — « non si applicano nemmeno le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 ». In questi casi, tutte le altre norme si applicano: mi pare quindi che esista l'obbligo delle denunce, così come il senatore Pesenti patrocinava.

PRESIDENTE, Ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESIDENTE, Ministro delle finanze. Condivido l'apprezzamento del senatore Lo Giudice. L'osservazione del senatore Pesenti era perfettamente giusta e legittima, tant'è che in questo frattempo ci siamo preoccupati di vedere se la legge potesse eventualmente essere interpretata nel senso da lui paventato. Ma tengo a precisare che, secondo la logica interpretazione della legge, per quanto concerne gli utili che potranno essere incassati da queste organizzazioni di beni e di persone, l'obbligo della comunicazione allo schedario dei titoli azionari rimane. Se ciò non fosse, il senatore Pesenti avrebbe perfettamente ragione, perchè molti potrebbero, attraverso questo « imbrogliuzzo » riuscire ad evadere il loro dovere fiscale. Il Governo è quindi favorevole, con questa interpretazione molto chiara, all'accettazione dell'emendamento del senatore Lo Giudice.

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ieri ci intrattenemmo a lungo su questo argomento, anzi fummo noi a far presente che quella esenzione per le società semplici, per le società in nome collettivo, per le società di persone, per le società in accomandita semplice avrebbe creato, quanto meno, una situazione strana

ed incomprensibile ed avrebbero aperto comunque un varco tale da rendere inefficiente la legge. Non ci lamentavamo però di questo perchè ritenevamo, come sembra che sia stato intendimento del senatore Roda nel suo emendamento, di evitare questa possibilità di varco attraverso cui sarebbe passata l'evasione alla legge.

Abbiamo fatto ciò semplicemente per dimostrare la impossibilità, almeno allo stato dei fatti e dei mezzi che oggi sono a disposizione, e dato l'attuale clima economico voluto dalla Costituzione della Repubblica, di fotografare, in modo preciso, senza possibilità di evasione il panorama mobiliare italiano.

Avevamo sostenuto che la tanto discussa e combattuta legge 5 gennaio 1956, n. 1, che, all'articolo 17, poneva un obbligo di determinate denunce, e che era stata approvata dopo lunga discussione e meditazione, era rimasta praticamente inapplicabile per le difese tecniche del mercato mobiliare. Così la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, rimase inapplicata proprio per le difese tecniche del mercato di fronte alla situazione mobiliare italiana. L'emendamento Lo Giudice cerca di ovviare ad alcuni inconvenienti, ma ne pone altri ben maggiori di ordine tecnico. Non è possibile, onorevoli colleghi, prescindere da considerazioni di carattere fiscale che sono alla base del nostro sistema. Ora, l'imposta cedolare, in genere, come l'imposta cedolare in tutti gli Stati civili si fonda su questo principio: vengono colpiti separatamente i redditi dei soci da quelli delle società nel caso che queste abbiano personalità giuridica. Questo è un sistema di tassazione che ha per oggetto un'entità diversa che non concorre a comporre il reddito dei singoli che sono soggetti a quest'obbligo fiscale.

Con questo emendamento si sovverte tutto ciò perchè c'è una rispondenza tra il reddito dei soci e il reddito della società, c'è un'interdipendenza, cosa che è contraria al principio su cui si basa l'imposta cedolare così come è concepita. Pertanto per questa commistione, che riteniamo lesiva dei principi, voteremo contro l'emendamento Lo Giudice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Lo Giudice, sostitutivo dell'articolo 5 del decreto-legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

I senatori Roda, Lussu, Schiavetti, Di Prisco, Albarello e Masciale e i senatori Gigliotti, Fortunati, Pellegrino, Bertoli, Maccarone, Pesenti, Pirastu e Stefanelli hanno presentato due emendamenti tendenti entrambi a sopprimere l'articolo 6 del decreto-legge.

Il senatore Roda ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

* **R O D A .** Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, penso che siamo arrivati al punto cruciale di questo nostro disegno di legge, perchè evidentemente, almeno per quel che concerne il Gruppo cui ho l'onore di appartenere, il nostro sì, il nostro no o la nostra astensione è tutta incentrata sulle decisioni, che mi auguro conseguenti allo spirito di questa legge, che il Senato, il Parlamento prenderà.

Onorevole Ministro e onorevoli colleghi, mi sono diffuso lungamente ieri per dimostrare che con questo provvedimento gli utili di pertinenza della Santa Sede verranno completamente esonerati. Non pagheranno la cedolare d'acconto, non pagheranno la cedolare secca, non pagheranno nulla, anzi continueranno a non pagare, perchè è dal 1962 che la Santa Sede non paga una lira.

Ciò posto, le considerazioni che io faccio, per non ripetere quanto ho detto ieri, sono queste. Onorevole Ministro, mi sembra che anche lei ci abbia dato ragione nel ritenere che gli utili della Santa Sede sono esonerati appunto in virtù del codicillo aggiuntivo all'articolo 10. Lo ha ammesso lei questa mattina quando ha richiamato alla coerenza un certo Gruppo politico. Ma se dovessimo parlare di coerenza, allora io sarei anche qualificato, modestissimamente, a parlare di coerenza politica nei confronti non solo dei colleghi che mi ascoltano, ma di molti Ministri che siedono in questo momento ai banchi del Governo; coerenza per coerenza.

Avrei voluto dire di sì al Presidente Bertone il quale ha cercato, in tono patetico, di

esortare l'opposizione a non insistere sullo emendamento soppressivo. Senatore Bertone, ieri ho avuto delle espressioni, nei suoi confronti, doverose, filiali che veramente sentivo; io le dico in questo momento, perchè si sappia da parte di tutti i colleghi quanto sia spersonalizzato il mio intervento e quanto io mi batta in questo momento per una giusta causa, quanto mi costi dover dire di no al suo appello di stamane, che aveva soltanto, me lo consenta, un lume patetico, ma non entrava nel merito della questione.

Allora, onorevoli colleghi, vi chiedo una cosa molto semplice. È giusto ed è opportuno — è una questione soprattutto di opportunità politica e oserei dire, concedetemelo, di dignità politica — che noi decidiamo ora su questo emendamento governativo che esonera, come ho dimostrato ampiamente ed inconfontabilmente ieri, gli utili riscossi dalla Santa Sede, mentre nell'altro ramo del Parlamento si sta discutendo sugli accordi intervenuti fra lo Stato italiano e lo Stato della Santa Sede appunto in oggetto alla eventualità di esonerare o meno questi utili? Io penso che noi non possiamo in questo momento ignorare che l'altro ramo del Parlamento è investito di questa questione. Se noi dovessimo oggi, in questo momento, decidere a favore dell'emendamento governativo, ecco che avremmo scavalcato l'altro ramo del Parlamento; ecco che, prima ancora che l'altro ramo del Parlamento si pronunciasse sulla applicazione della cedolare agli utili della Santa Sede, avremmo posto nel nulla la discussione che là si svolge.

Ciò detto, onorevoli colleghi, vorrei aggiungere un'altra considerazione. Onorevole Ministro, io ho parlato di coerenza e lei ha allargato le braccia. Ma ieri io le ho citato proprio la rivista del suo Ministero, la rivista « Tributi », fascicolo del febbraio 1966, la quale, parlando proprio di questo tipo di esonero, paventava non soltanto la possibilità, del resto già verificatasi, che gli utili della Santa Sede non vengano tassati, ma un'altra eventualità, che cioè questo esonero si prestasse ad un allargamento della frode attraverso — lo dice autorevolmente la sua rivista, onorevole Ministro, ed ho qui le testuali parole che ho letto ieri — un passaggio, una

intestazione surrettizia e momentanea di titoli azionari a favore di questi enti (congregazioni od altro) che sono esonerati.

Onorevole Ministro, quando lei stamane ha fatto giustizia, e noi le dobbiamo credere, delle voci che alcune riviste hanno recepito, di frodi o per lo meno di evasioni, da parte della Santa Sede, dell'ordine di decine di miliardi, ebbene io ho il dovere, ed umilmente lo professo, di credere alle sue cifre e fino a prova contraria di credere che queste eventuali evasioni siano dell'ordine di un miliardo all'anno. Ma che cosa significa questo, onorevole Ministro? Sono evasioni dell'ordine di un miliardo all'anno per quel che riguarda i vostri accertamenti, ma lei mi insegna che c'è un articolo del codice civile il quale consente di ritirare gli utili, i dividendi entro cinque anni, cioè la prescrizione estintiva di questo diritto avviene soltanto dopo cinque anni. Ora, chi ha ragione di far conto sui mutamenti di rotta del Governo di centro-sinistra (mutamenti di rotta che non sono una nostra fantasia, ma che si sono verificati allorchè vi siete rimangiati a distanza soltanto di un anno la cedolare di acconto), che cosa farà? Farà quello che io non escludo abbiano fatto le società di pertinenza del Vaticano, che non ha certamente bisogno di riscuotere un miliardo o due miliardi all'anno. Lascierà allo stallo i dividendi aspettando tempi migliori ed avrà cinque anni per aspettare questi tempi migliori. Quindi anche le sue statistiche, onorevole Ministro, se sono vere attualmente, non mi convincono potenzialmente.

Ed allora onorevoli colleghi di parte democristiana qui si impone una questione di principio, e (perchè no?) di coscienza cattolica, e permettetemi che io azzardi a parlarvi di coscienza cattolica. Avrei anche capito sotto un certo aspetto una forzatura della legge e della coscienza che vuole tutti i contribuenti posti su un medesimo piano, ma il lavoratore, che si vede trattenere il 4 per cento prima ancora di riscuotere la busta-paga, perchè deve venire a sapere che la Santa Sede invece è esonerata dal pagare le imposte nell'ordine di miliardi? Lo avrei anche capito se il beneficio per la Santa Sede fosse dell'ordine di quei miliardi che le gaz-

zette hanno stampato: 30 o 40 miliardi; ma vale la pena, onorevoli colleghi democristiani, barattare la propria coscienza — lasciatemi che vi parli con tutta franchezza — per un miliardo all'anno? La Santa Sede ha proprio bisogno di non pagare un miliardo all'anno per mantenersi in piedi? Questo è il punto. Io vi domando: non è forse conveniente che voi votiate il nostro emendamento soppressivo, se non altro per il fatto che così facendo, oltre che rendere un doveroso omaggio alla nostra comune coscienza tributaria che vuole tutti indistintamente i soggetti di tributo uguali di fronte alla legge, rendeste un grande servizio proprio alla nostra religione, alla religione dello Stato italiano? Non si può barattare la propria coscienza per un miliardo di lire. Questo è il punto che soprattutto mi accora. Ed io che già ieri sono entrato sufficientemente in merito alla questione senza essere smentito, riconfermo che questa legge la quale include nella esenzione tutti gli enti che hanno scopi di beneficenza, di istruzione eccetera, accomuna a questi enti di beneficenza e di istruzione anche gli enti cattolici, in base all'articolo 29 del Concordato che appunto assimila il fine di culto o di religione a quello di beneficenza e di istruzione.

Ecco il motivo per cui vi prego personalmente di riflettere prima di votare. Si spenda magari la seduta per cinque minuti, fate un esame di coscienza, ma rendete giustizia a voi stessi, alla dignità del Parlamento e alla coscienza tributaria degli italiani. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, sia il relatore, sia il Ministro si sono appellati a due motivazioni, per giustificare l'articolo 6 e per chiedere quindi all'opposizione di sinistra di desistere dalla richiesta soppressione delle esenzioni previste dallo stesso articolo. Si è affermato, cioè, anzitutto che le finalità delle persone giuridiche o fondazioni specificate nella disposizione introdotta, nei confronti della legge 29

dicembre 1962, n. 1745, dal decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, sono tali da non poter dare luogo a fondate eccezioni e riserve. Tali finalità consistono in scopi esclusivi di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica. Si tratta, dunque, di scopi che di per sè giustificerebbero ed anzi stimolerebbero il trattamento tributario differenziale previsto.

Ma se tale presupposto è accolto (e a quanto sembra sia il relatore sia il Ministro non hanno dubbi che la validità della loro tesi sia generale, non sia cioè da mettere in alcuna relazione con gli orientamenti di politica economica e con le esigenze di una direzione moderna della politica economica), si afferma che non può essere sollevata alcuna eccezione nei confronti degli enti ecclesiastici, essendo i fini di questi, per norma concordataria, equiparati, a tutti gli effetti fiscali, alle istituzioni pubbliche di beneficenza e di istruzione.

Si tratta, dunque, da parte nostra, di argomentare rapidamente la nostra precisa e recisa opposizione all'articolo 6 del decreto-legge. Anzitutto preme a noi fare presente all'onorevole Ministro che il richiamo alle norme concordatarie non ha, come ci è parso di intendere dall'aggettivazione che egli ha usato, alcuna rilevanza costituzionale. Su questo punto, onorevole Ministro, sia pure con riferimento ad altre norme concordatarie, ha già formulato un parere preciso una Commissione parlamentare. Del resto, il testo stesso dell'articolo 6 pare sia sfuggito di mano all'estensore, se, come in quest'Aula è stato affermato, l'applicazione agli enti ecclesiastici fosse veramente automatica.

Infatti il testo dell'articolo 6 prevede che per ottenere l'esenzione occorre presentare una distinta delle azioni e una attestazione sulla pertinenza degli utili. Anzi l'articolo 6 precisa testualmente: « La distinta e l'attestazione devono essere vistate dall'autorità governativa che esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione dell'ente ».

Come sarà applicata in concreto questa norma nei confronti degli enti la cui amministrazione non si può dire certo nè vigilata nè controllata, nel senso che queste

parole hanno nell'ordinamento pubblico vigente? Ma si sa che le vie sono infinite; e si troverà certo sempre una qualche espressione che equivalga a quella di controllo e di vigilanza! E alla fine il povero estensore della norma tirerà un sospiro di sollievo quando vedrà che l'ostacolo sarà travolto! Ma d'altra parte, onorevoli colleghi, non è in questo ordine di idee che si colloca la nostra opposizione. Che significa, in effetti, che l'ordinamento statuale può e deve stimolare istituzioni di assistenza, di beneficenza, di educazione, di istruzione, di studio e di ricerca? Prima domanda. Può significare questo, in una società moderna, in uno Stato moderno, non affermare sempre una precisa e netta distinzione tra « temporale » e « spirituale »? Se la tendenza emersa con forza dal Concilio, onorevoli colleghi, è il superamento netto di ogni posizione temporale e concordataria, il ripudio netto di ogni mediazione politico-statuale, appare veramente strano mescolare il possesso di azioni a funzioni di culto e di missione religiosa! E su questo terreno non siamo noi che attenti al sacro: è la norma dell'articolo 6 che ridà al sacro l'impurezza del mondano e del temporale. Sarebbe sufficiente, del resto, far presente che dal 1962 ad oggi, soltanto in occasione dell'emanazione del decreto-legge in discussione si è profilata improvvisamente un'esigenza prima mai avvertita. Ma vi è di più, onorevoli colleghi: quale significato ha in concreto, in una società moderna, stimolare persone giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle società e che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica, al possesso di un patrimonio azionario? E quale significato ha uguale stimolo per gli enti ecclesiastici, stando alle tesi del relatore e del Ministro? Ma l'utilizzazione di azioni e l'accesso al possesso di azioni implicano scelte politico-economiche, condizionamenti economici diretti e indiretti. Se non vado errato, onorevoli colleghi, per le persone giuridiche, o per lo meno per date persone giuridiche di diritto pubblico e per date fondazioni (credo però per la generalità delle persone giuridiche pubbliche

e delle fondazioni) nel nostro ordinamento vi sono precise disposizioni che vietano addirittura il possesso di azioni, o in ogni caso lo condizionano in modo assai rigoroso. Ma questi vincoli e questi condizionamenti non sussistono in alcun modo per l'ente ecclesiastico. Perché allora, onorevoli colleghi, non stimolare tutti questi enti al possesso di obbligazioni e di titoli dello Stato? Si vuole forse una nuova specie di mano morta costituita da un patrimonio azionario? E veramente lecito pensare che solo con l'esenzione prevista dal decreto-legge in discussione siano perseguibili e sviluppabili le finalità degli enti che sono elencati nell'articolo 6? Ma perché, ad esempio, nel provvedimento presentato dal Governo, in questo ramo del Parlamento, il 26 gennaio di quest'anno in tema di agevolazioni tributarie a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria non è stato fatto richiamo, in alcun senso, alla norma introdotta poi successivamente nel decreto-legge? Non vi è quindi dubbio, onorevoli colleghi, che non si possono dare dell'articolo 6 le spiegazioni sociali, culturali, etico-giuridiche che il relatore e il Ministro ci hanno fornito. Al di là di ogni intenzione, al di là di ogni richiesta formulata o non formulata esplicitamente, è la storia che conta, è la cronaca che conta, è la vicenda che conta! Oggettivamente, la norma dell'articolo 6 si colloca nel contesto della polemica in corso, ci piaccia o non ci piaccia, a proposito del patrimonio azionario delle società vaticane. Non si può ignorare questo: nessuno lo può ignorare. Nè vale, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, la distinzione tra diritto interno e diritto internazionale. Non siamo sprovvisti: le azioni, proprio perché tali, passano rapidamente di mano in mano. Se la ratifica alla Camera dei deputati incontra ostacoli, può essere utilizzato il ricorso agli enti ecclesiastici! Non è in questione, dunque, un orientamento ideologico: è in gioco una esigenza di chiarezza nella formulazione degli strumenti di politica economica e di politica tributaria.

In altri termini, bisogna rendersi conto che, ponendosi in essere un'area di esen-

zioni a limiti e a dimensioni indeterminati, o per errori degli enti e delle fondazioni, che non hanno specifiche capacità di valutazione, o talora anche (perchè contestare in linea di principio l'ipotesi?) per valutazioni e orientamenti politico-economici, il patrimonio azionario esentato può diventare strumento pericoloso di distorsione e di pressione sulle scelte direzionali di una società modernamente organizzata.

Queste e non altre sono le ragioni fondamentali per cui noi, onorevoli colleghi, vi chiediamo di non mescolare il sacro col profano. Non è il possesso di un patrimonio azionario che può necessariamente sviluppare la ricerca scientifica, lo studio, l'assistenza, la beneficenza, la coscienza religiosa nel nostro Paese. Per queste ragioni, vi chiediamo serenamente ma fermamente la soppressione dell'articolo 6. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, a nome del mio Gruppo, dichiaro che noi voteremo contro gli emendamenti soppressivi dell'articolo 6 a prescindere dalla nostra posizione assolutamente negativa nei confronti del disegno di legge di conversione del decreto-legge. Dichiariamo il nostro voto contrario per ragioni ideologiche, per ragioni politiche e per ragioni di chiarezza, proprio per quelle ragioni di chiarezza alle quali si riferiva il senatore Fortunati.

Per chiarire, vorrei impostare il problema così come riteniamo debba essere rettammente impostato, perchè è evidente che siamo di fronte ad una forzatura politica di una situazione di carattere giuridico. Dico forzatura politica perchè, se anche in Commissione non vi era stato un accordo in senso formale, si legge nella relazione del collega Bertone: « D'accordo tutti che in questo articolo non entrano i rapporti fra Italia e Santa Sede, oggetto di uno specifico provvedimento in esame alla Camera dei deputati ». Non vi è ragione di dubitare che la

lettera della relazione non corrisponda ad una realtà di fatto per quanto concerne il consenso di tutti gli schieramenti presenti in Commissione che rappresentano poi tutti gli schieramenti oggi in Aula.

Allora, se qualcosa di nuovo è intervenuto per la sollevazione di un problema di carattere politico, occorre, nella serena e meditata valutazione del decreto-legge, riportare la questione nei suoi termini prettamente e freddamente giuridici.

Onorevoli colleghi, io non sono dell'opinione che vada esaminato l'articolo 6 in senso dinamico, in prospettiva, avendo presente l'articolo 29, lettera h), del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, il quale dispone: « Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto e di religione è a tutti gli effetti tributari equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione ». Perchè se così fosse, il problema sarebbe molto semplificato. Infatti non si potrebbe porre, attraverso una legge primaria, la modifica di una norma recepita in una legge superprimaria. Noi non potremmo che varare tranquillamente — lo dico per ipotesi, poichè siamo contrari — il disegno di legge di conversione del decreto-legge nella certezza di due casi: o la norma è in armonia con la Costituzione, o non è in armonia. In questo secondo caso la norma cade.

Il problema però va posto, a nostro modesto avviso, in altri termini, ma sempre nel quadro di un esame sistematico delle nostre norme costituzionali recettive anche dei patti lateranensi. Lo dico perchè ciascuno di voi sa che nella interpretazione degli atti giuridici di carattere internazionale, non si può mai prescindere da un particolare stato di favore verso alcuni soggetti di carattere internazionale che intervengano. In questo caso credo che sprecherei delle parole vane se dovessi sostenere l'atmosfera di particolare favore che lega l'Italia alla Santa Sede sia per il Concordato, sia per il trattato, sia per i rapporti, sia per il recepimento di tutto il sistema di accordi, di tutto il sistema negoziale nella Costituzione repubblicana.

Pertanto, fatta questa premessa, non possiamo non ricordare brevemente il fatto che ci interessa, che cioè con circolare numero 360523, in data 13 novembre 1963, il Ministro delle finanze, dando successivamente delle istruzioni per la stampigliatura dei titoli in proprietà di tutti gli enti elencati nella circolare del Ministro delle finanze, del 31 dicembre 1942, n. 4800, e cioè dal Sommo Pontefice alle Sacre congregazioni, tribunali, uffici centrali, eccetera, e gli enti che stamane ha indicato l'onorevole Ministro nella sua replica, disponeva che i titoli stessi andavano esenti dall'obbligo della corresponsione delle imposte. Tutto questo però non nasceva, a nostro avviso, per un atto improvviso, estemporaneo e illegittimo del Ministro delle finanze, come è stato in questi giorni scritto in diversi giornali politici ed è anche stato esposto, almeno a quanto risulta da notizie di stampa, in una denuncia presentata da un partito alla Magistratura.

Questo scaturiva, vorrei dire necessariamente, anche se questo « necessariamente » può essere giustamente criticato, da un trattato di carattere internazionale. Forse la qualificazione giuridica non è esatta, benchè i trattati possano essere posti in essere sia da accordi negoziali aperti e formali, sia da scambi di note nella tradizione diplomatica.

Nel caso in questione vi era stato uno scambio di note l'11 ottobre 1963 tra l'Italia e la Santa Sede, nel quale si conveniva che sugli utili distribuiti dalle società e spettanti alla Santa Sede — denominazione comprendente il Sommo Pontefice, le sacre congregazioni, il tribunale, eccetera, e tutti gli enti indicati, ripeto, dalla circolare 31 dicembre 1942, n. 4800, del Ministero delle finanze — « non si applica la ritenuta d'acconto o di imposta istituita con la legge n. 1745 ».

Ripeto, ho qualche dubbio che si tratti di un trattato formale o non piuttosto di un accordo di Governi, come, a nostro avviso, era anche quello che impropriamente si definisce il trattato De Gasperi-Gruber. Da questo scaturiva una situazione particolare, che legittimava il Ministro delle finanze ad emanare immediatamente quel suo provvedimento.

Ma si dirà che il trattato internazionale, a norma della Costituzione della Repubblica, deve essere ratificato dal Parlamento. Io ripeto che non voglio qui sollevare la questione, che pure avrebbe tanto interesse scientifico e pratico, se si tratti proprio di un trattato internazionale (cosa di cui dubbio), a norma dell'articolo 80 e ottavo comma dell'articolo 87 della Costituzione della Repubblica, che prevedono in modo specifico la necessaria ratifica dei trattati internazionali quando importino variazioni nel territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Da questa norma scaturisce il fatto che i trattati di carattere formale che non portino modifiche di territorio od oneri di carattere finanziario o modifiche di leggi possono non essere ratificate dalle Camere; e se questo fosse un degradato accordo tra Governi, evidentemente non avrebbe, a norma della Costituzione della Repubblica, l'obbligo di ratifica da parte del Parlamento. Ne abbiamo avuto esempi innumerevoli nella storia del Parlamento italiano: non ultimo il famoso *memorandum* tra il Governo italiano e il Governo inglese per quanto concerne la situazione del Territorio libero di Trieste, che mai è stato sottoposto alla ratifica del Parlamento.

Dunque, onorevoli colleghi, è un campo molto delicato e, prima di parlare di violazione di norme di carattere penale, prima di parlare di azioni legittime, che fanno praticamente franare per ragioni ideologiche tutto un mondo, bisogna andare molto cauti; e noi siamo di opinione che l'accordo di viene operante nella sua esistenza giuridica, e, in prospettiva, nei suoi effetti non appena è stato perfezionato e non vi è dubbio che questo accordo è stato perfezionato l'11 novembre 1963, tanto che il Ministro degli esteri onorevole Saragat, oggi Presidente della Repubblica, propose con un disegno di legge, la ratifica di questo accordo che dal 1963 è presso una delle Commissioni competenti nell'altro ramo del Parlamento.

In questa situazione, a nostro avviso legittimamente, il Ministro delle finanze fece presente la necessità di esonerare, naturalmente in questo caso sottoposto alla condizione della non ratifica, il pagamento da

parte della Santa Sede. L'entità non ha alcuna importanza perchè si tratta di diritti, si tratta di obblighi, si tratta di obbligazioni che scaturiscono da situazioni, da norme di legge, da atti negoziali di carattere internazionale.

Onorevoli colleghi, in questa situazione, premesso che non riteniamo che la norma contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge possa incidere sulla situazione creata dalla norma contenuta nell'articolo 29, lettera h) del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede per la chiara lettera delle due norme, concludiamo che se si dovesse affacciare la validità, la fondatezza di questa prima tesi, non siamo in questo momento, attraverso una legge primaria, competenti ad incidere su quei rapporti. Se non fosse questa la situazione, ma l'altra che ho avuto l'onore di proporre, siamo di fronte ad un disegno di legge presentato nell'altro ramo del Parlamento diretto alla ratifica dell'accordo; e siccome si è detto, da parte di alcuni colleghi, che non si debba oggi incidere su una situazione che deve essere esaminata ancora dal Parlamento, io vi dico che questa proposizione vale anche per l'inverso. Non dobbiamo cioè noi interferire in un disegno di legge che è all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Pertanto, per queste ragioni, e per le altre che io ho indicato nel mio intervento di ieri, voteremo contro gli emendamenti soppressivi, rimanendo fermi nella nostra posizione contraria all'accettazione della conversione del decreto-legge. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dall'estrema destra*).

T R I M A R C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Signor Presidente, per le ragioni che abbiamo espresso nell'intervento del senatore Artom e per le ragioni svolte anche in altre occasioni, dichiariamo di essere contrari all'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 6.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

* L O G I U D I C E , *f.f. relatore*. Signor Presidente, la Commissione richiama quanto ha detto questa mattina il presidente Bertone ed è pertanto contraria per le ragioni ampiamente illustrate in quella sede.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Il Governo ha già illustrato questa mattina le ragioni per cui è contrario ad una certa presa di posizione di alcuni senatori di due Gruppi politici. Queste tesi sono già state esposte tra l'altro dal senatore Maier e da altri senatori. Ad ogni modo, poichè questa mattina non tutti i senatori, che in questo momento sono presenti, erano in Aula, prima del voto, rispondo alle osservazioni del senatore Roda e del senatore Fortunati.

Il senatore Roda ha parlato ancora della Santa Sede. Abbiamo già detto che essa non c'entra assolutamente e su questo sono concordi tutti i settori della Camera. Il problema è all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Io ho dato le cifre relative ai dividendi lordi riscossi nel 1965 dagli enti compresi nella denominazione di Santa Sede.

Nè venga a dire il senatore Roda che i nostri accertamenti non sono esatti, perchè la circolare 13 novembre 1963, da lei più volte citata, senatore Roda, ci consente di avere l'esatta situazione del possesso azionario della Santa Sede. Sul fatto poi che qualcuno non riscuota i dividendi in attesa di disposizioni future, come insinua il senatore Roda, mi permetto di essere piuttosto scettico.

Ma veniamo, senatore Roda, all'articolo 6. Esso è stato più volte sollecitato dalle istituzioni di beneficenza e di ricerca scientifica. È qui presente il senatore Rubinacci, il quale può testimoniare che vi fu, non molti mesi fa, un convegno degli enti e delle fondazioni di ricerca scientifica i quali chiesero questa esenzione. E non vedo perchè, senatore Fortunati, istituti di questo tipo non debbano possedere azioni; tanto più che noi, in definitiva, vogliamo incoraggiare il possesso azionario e ci lamentiamo tutti i giorni che da ogni parte si tenda troppo ad acquistare obbligazioni e troppo poco ad acquistare azioni.

Ora, se noi concordiamo nel dare questa facilitazione agli enti di educazione, di istru-

zione, di studio, di ricerca scientifica e di beneficenza, ne viene automaticamente che anche gli enti di culto, che rispondano ai medesimi requisiti, godranno degli stessi benefici. Questo non l'ha proposto il Ministro delle finanze, non l'ha proposto il Governo. Esiste una norma di carattere generale che è stata applicata anche nell'articolo 151 del testo unico sulle imposte dirette, senatore Fortunati.

Io non capisco, senatore Fortunati, perchè lei e i suoi colleghi...

F O R T U N A T I . Ma io non ho detto niente di tutto questo. Non faccia una polemica contro i mulini a vento!

P R E T I , *Ministro delle finanze.* Io non faccio polemiche contro i mulini a vento, perchè lei sa che ho un profondo rispetto di lei, della sua cultura e della sua preparazione. Non comprendo, senatore Fortunati... (*Interruzione del senatore Fortunati*).

Non facciamo i drammatici, senatore Fortunati! Non sono più il suo allievo, ora siamo pari; una volta era il mio professore! (*ilarità*).

Mi lasci dire, senatore Fortunati, con tutto il rispetto che io devo al mio antico professore e ad un uomo di cultura come lei, che io non capisco come dalla sua parte si faccia la polemica nei confronti dell'equiparazione degli enti di culto agli enti di beneficenza, quando la sua parte politica ha votato l'articolo 7 del Concordato. (*Interruzioni e proteste dall'estrema sinistra*).

L'avete votato non potete dire di no. E quell'articolo appunto sancisce questa equiparazione.

E il bello è che questo lo venite a rinfacciare a noi, del Gruppo parlamentare socialista, che non l'abbiamo votato. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

Ci troviamo quindi di fronte ad un Gruppo politico il quale, ad un certo momento, ha fatto una determinata scelta e poi demagogicamente polemizza con quelle che sono le conseguenze di una certa scelta. Siamo veramente nel regno dell'assurdo, onorevoli colleghi. (*Ripetute, prolungate interruzioni dall'estrema sinistra*). Ed è per questo che

non posso che respingere la vostra presa di posizione.

Posso capire il senatore Roda il quale sostiene una certa tesi; il senatore Roda non può essere accusato di incoerenza, ma voi del Gruppo comunista siete gli ultimi che potete venire per impugnare l'equiparazione degli enti di culto con gli enti di beneficenza. Non è scritto in questa legge; discende da disposizioni di carattere generale... (*interruzioni dall'estrema sinistra*); ed è inutile che voi cerchiate di interrompermi perchè sapete bene che ho ragione io e sapete bene che non sono nemmeno i sindaci dei Gruppi parlamentari socialisti che danno la cittadinanza onoraria ai cardinali, ma sono proprio i sindaci del Partito comunista. (*Commenti e interruzioni dall'estrema sinistra*). Quindi non riesco a capire, onorevoli senatori del Gruppo comunista, questo vostro atteggiamento che è un atteggiamento incoerente rispetto a prese di posizione politiche che in altri tempi voi avete assunto in Assemblea costituente. (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra. Applausi dal centro*). Noi qui dobbiamo applicare la Costituzione e le leggi dello Stato. L'articolo 6 va interpretato secondo i principi della Costituzione, secondo i principi generali della legislazione dello Stato.

Orbene, onorevoli colleghi, che cosa dice l'articolo 6? Giacchè qui si tende a ingigantire la portata, leggiamolo: « Gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle società, che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica sono esonerati dalla ritenuta... ». Voi sapete che, in base a disposizioni di carattere generale, siamo tenuti praticamente ad aggiungere agli enti di beneficenza anche quelli di culto e di religione per il fatto che da quelle stesse disposizioni di carattere generale il fine di culto e di religione viene identificato con il fine di beneficenza. Però, onorevoli colleghi, voi che strillate tanto adesso (e lo capisco perchè avete anche i vostri giornali che debbono dare risalto alle vostre prese di posizione)... (*interruzioni dall'estrema sinistra*) rendetevi conto che gli enti di culto, per poter godere di questo beneficio, debbono essere o persone giuridi-

che pubbliche o fondazioni. In difetto di tali qualità, evidentemente non hanno diritto all'applicazione dell'articolo 6. Ora — sia detto per chiarire i dubbi del senatore Roda e di altri — il fine proprio del diritto canonico non viene assunto come suo dallo Stato e non avviene pertanto che un ente il quale abbia una certa definizione in diritto canonico diventi ente pubblico per la legislazione dello Stato come se ci fosse un recepimento delle norme di un diritto diverso. Ed allora voi capite perfettamente che quando si dice (io credo per speculazione politica) che tutti gli enti ecclesiastici cadrebbero sotto la formula di enti pubblici, si dice cosa assolutamente inesatta.

Per quanto riguarda le fondazioni, onorevoli colleghi, voi sapete perfettamente che ve ne sono di culto, di religione, come ad esempio le chiese — non tutte, ma certo molte — le quali hanno il riconoscimento giuridico dallo Stato in quanto fondazioni. In questo caso voi non potete fare a meno di equipararle alle fondazioni di beneficenza ed a quelle altre di cui abbiamo parlato.

Aggiungo che, evidentemente, perchè un ente ricada sotto l'articolo 6, occorre sia soggetto al controllo dello Stato, poichè in caso contrario, evidentemente la legge non si applica. Se la legge va interpretata nel senso che dopo le parole « di beneficenza » si devono intendere pure quelle: « di culto e di religione », è evidente che anche tutto il resto dell'articolo 6 si applica a questi ultimi enti, per i quali non vi è alcun motivo di usare della parzialità, visto che in generale la legislazione parla di equiparazione e non certo di trattamento preferenziale. Ed allora non solo occorre che si attui il controllo dello Stato, ma — come voi sapete bene — i successivi commi dell'articolo 6 parlano della possibilità, anzi del dovere e del diritto dell'Amministrazione finanziaria di procedere all'ispezione della contabilità degli enti che hanno presentato la distinta con determinate modalità. Inoltre si prescrive che l'esonero dalla ritenuta prevista da questo articolo si applica per gli utili la cui distribuzione è deliberata dopo una certa data. Insomma vi è una serie di garanzie che devono essere osservate da tutti, senza l'osservanza delle quali, si

tratti di enti di beneficenza, si tratti di enti di culto o si tratti di enti di istruzione, non è applicabile l'articolo 6 della legge.

Se poi voi credete che questo articolo 6 sia stato concepito per favorire degli enti di carattere religioso, siete assolutamente al di fuori della realtà. L'ho detto in Commissione, l'ho ripetuto stamattina e lo affermo adesso per la terza volta: nessuno si è mai sognato di fare delle pressioni da parte ecclesiastica o da parti politiche vicine agli ambienti ecclesiastici affinché noi inserissimo in questa legge l'articolo 6, che è stato concepito solo per andare incontro ad altre esigenze. Questa è la verità ed è pertanto in coscienza che il Governo, difendendo il diritto dello Stato, ritiene che l'emendamento debba essere respinto.

La mia interpretazione, evidentemente, non è personale, ma è l'interpretazione del Governo della Repubblica. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatore Fortunati, Bertoli, Trebbi, Salati, Caponi, Gaiani, Gomez D'Ayala, Moretti, Compagnoni, Aimoni, Gigliotti, Traina, Guanti, Samaritani, Scotti, Santarelli, D'Angelosante, Adamoli, Cassese, Pesenti, Pirastu, Secci e Zanardi hanno richiesto che la votazione sull'emendamento soppressivo dell'articolo 6 del decreto-legge proposto da parte dei senatori Roda, Lussu, Schiavetti ed altri e da parte dei senatori Gigliotti, Fortunati, Pellegrino ed altri sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera. Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Albarello, Alberti, Alcidi Rezza Lea, Angelilli, An-

gelini Cesare, Angrisani, Artom, Asaro, Attaguile, Audisio,

Baldini, Banfi, Bartesaghi, Bartolomei, Basile, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Berlanda, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bertola, Bertoli, Bertone, Bettoni, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bronzi, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carrelli, Caroli, Caron, Carubia, Carucci, Caruso, Cassese, Cassini, Cataldo, Celasco, Cerreti, Ceschi, Chabod, Chiariello, Cingolani, Cittante, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Coppo, Corbellini, Cornaggia Medici, Cremisini, Criscuoli, Crollanza, Cuzari,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Michele, Deriu, de Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferrari Giacomo, Ferreri, Ferroni, Florena, Focaccia, Forma, Fortunati, Francavilla, Franza,

Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Gianquinto, Giardina, Gigliotti, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Gomez d'Ayala, Granata, Granzotto Basso, Grimaldi, Guanti, Guarnieri,

Indelli,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Lami Starnuti, Latanza, Lepore, Levi, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lombardi, Lorenzi, Lucchi, Lussu,

Macaggi, Maccarrone, Maggio, Maier, Mamucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Medici, Mencaraglia, Merloni,

Messeri, Militerni, Minella Molinari Angiola, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Morvidi, Murdaca, Murgia,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva, Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta, Palermo, Palumbo, Parri, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Piasenti, Piccioni, Pignatelli, Pinna, Piovano, Pirastu, Poët, Polano, Preziosi,

Rendina, Roasio, Roda, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Rotta, Rubinacci, Russo,

Sailis, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scocimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sibille, Simonucci, Spagnoli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Trimarchi, Tupini, Turchi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Varaldo, Vecellio, Vergani, Vidali,

Zaccari, Zagami, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Alessi, Angelini Armando, Battista, Carboni, Cenini, Coppo, Crespellani, De Luca Luca, Ferrari Francesco, Micara, Montini, Rovella, Sellitti, Tessitori, Valsecchi Pasquale, Venturi, Zelioli Lanzini.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento soppressivo dell'articolo 6 del decreto-legge presentato dai senatori Roda, Lussu, Schiavetti ed altri e dai se-

natori Gigliotti, Fortunati, Pellegrino ed altri:

Senatori votanti	255
Maggioranza	128
Favorevoli	96
Contrari	159

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Il senatore Pellegrino ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo capoverso dell'articolo 6 del decreto-legge, le parole dall'inizio fino a: « articolo 10 della presente legge », con le altre: « Le persone giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle società, che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica, possono richiedere il rimborso della ritenuta corrisposta a norma degli articoli 1 e 10 della presente legge ».

Tale emendamento è stato ritirato dal senatore Pellegrino. I senatori Roda, Lussu, Schiavetti, Passoni, Albarello e Masciale hanno presentato, in via subordinata, un emendamento tendente a sostituire nel secondo capoverso dell'articolo 6 del decreto-legge, le parole: « pari al 30 per cento », con le altre: « pari al 50 per cento ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgere tale emendamento.

* **R O D A.** Mi soffermerò molto brevemente, signor Presidente, perchè credo che i colleghi, che ormai sono ferratissimi in materia, comprenderanno facilmente la sostanza del mio emendamento.

Una ritenuta del 30 per cento a carico di coloro che omettono in parte o in tutto la denuncia dei redditi non risolve niente. E non risolve niente proprio perchè questi enti sono tenuti alla tassazione del 30 per cento di aliquota. E allora, onorevole Ministro, in che cosa consiste la penale, sia pure con l'aggiunta del 10 per cento sul 30 per cento?

In sostanza, la penale del 10 per cento eleva l'onere dal 30 al 33 per cento. Non è

forse conveniente correre il rischio di non assolvere il tributo, che, ove fosse assolto implicherebbe il pagamento del 30 per cento, per, eventualmente, se si viene scoperti in colpa, pagare solo un 3 per cento supplementare?

Ecco il motivo per cui mi sono permesso sommessamente di proporre che la penale del 30 per cento venga aumentata al 50 per cento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

* **L O G I U D I C E**, *ff. relatore.* La Commissione è contraria.

P R E T I, *Ministro delle finanze.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Roda, Lussu, Schiavetti ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Artom, Palumbo, Massobrio e Trimarchi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo capoverso dell'articolo 6 del decreto-legge. Tale emendamento è collegato ad un altro emendamento presentato dagli stessi senatori, tendente ad inserire nel decreto-legge un articolo 8-bis. Ritengo quindi opportuno che tali emendamenti siano discussi congiuntamente. Si dia pertanto lettura anche dell'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Artom, Palumbo, Massobrio e Trimarchi.

Z A N N I N I, *Segretario:*

Dopo l'articolo 8 del decreto-legge, inserire il seguente articolo 8-bis:

« L'esonero dalla ritenuta previsto dal precedente articolo 6 si applica per tutti gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, è deliberata dopo il 31 dicembre 1967, sempre che, per gli utili distribuiti nel

1968, entro il mese di ottobre del 1967 siano state presentate la distinta e l'attestazione di cui al detto articolo. Sugli utili la cui distribuzione è stata o sarà deliberata tra il 1° gennaio 1963 ed il 31 dicembre 1967, riscossi dagli Enti indicati dall'articolo 6 dopo l'entrata in vigore della presente legge, si applica la ritenuta a titolo d'imposta nella misura già stabilita dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, ridotta al 5 per cento per le azioni che risultino, mediante attestazione notarile, ininterrottamente intestate all'Ente fin dalla data della sua costituzione ».

PRESIDENTE. Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

TRIMARCHI. L'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 6 ha la sua ragion d'essere nel fatto che in questa norma sono dettate disposizioni di carattere transitorio. Ora, si ritiene che il disposto dell'ultimo comma non sia completo perchè prevede una certa disciplina a decorrere dal 1968, però per gli utili eventualmente conseguiti, dichiarati e deliberati prima del 31 dicembre 1967 non vi è nessuna disposizione. Ed allora si propone da parte nostra che venga stralciato dall'articolo 6 l'ultimo comma, perchè norma avente carattere transitorio non con riferimento alla legge del 1962, ma con riferimento a questa legge, e che dall'articolo 8-bis venga disciplinata non soltanto la materia attinente al trattamento degli utili percepiti nel 1968, cioè dal 1° gennaio 1968, ma anche quella attinente agli utili eventualmente deliberati prima del 31 dicembre 1967 e non riscossi dagli interessati.

Per questa seconda ipotesi si propone che sia mantenuto fermo, evidentemente, il trattamento tributario previsto per i periodi a riferimento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

* **LO GIUDICE**, *f.f. relatore*. La Commissione è contraria perchè la soppressione dell'ultimo comma, di fatto, equivarrebbe a

dare efficacia retroattiva alla norma dell'articolo 6, il che è contrario ai principi che reggono il sistema tributario.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Dopo la polemica che è stata fatta sull'articolo 6, senatore Trimarchi, non possiamo accettare questa estensione della norma di legge, vale a dire la retroattività.

TRIMARCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIMARCHI. Non è, a stretto rigore, un problema di retroattività perchè nell'ultimo comma dell'articolo 6 si prevede una certa disciplina per gli utili che verranno deliberati con decorrenza 1° gennaio 1968. Ora vi sono certamente, e lo sanno tutti, utili che sono stati deliberati anteriormente al 31 dicembre e non sono stati riscossi. Quindi è opportuno che si deliberi al riguardo. Non è che la norma retroagisca, perchè la norma colpisce coloro che pur avendo utili deliberati prima del 31 dicembre, materialmente non li hanno riscossi, cioè persone nei cui confronti non si è completato il procedimento. Ed allora nei confronti di costoro, e quindi nei confronti degli accertamenti, delle liquidazioni e riscossioni relative, la nuova norma entra in vigore. Io quindi la retroattività non la vedo; gradirei perciò qualche schiarimento al riguardo.

PRESIDENTE. Senatore Trimarchi, insiste nei suoi emendamenti?

TRIMARCHI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Artom, Palumbi, Massobrio e Trimarchi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L'articolo 8-bis proposto dagli stessi senatori rimane pertanto precluso.

I senatori Pignatelli, De Michele, Indelli, Pennacchio, Caroli e Merloni hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, nel primo capoverso dell'articolo 7 del decreto-legge, dopo le parole « banche cooperative popolari », le altre: « , purchè il dividendo non superi il 10 per cento del valore nominale delle azioni ».

Il senatore Pignatelli ha facoltà di illustrarlo.

P I G N A T E L L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge che forma oggetto della nostra discussione ha innovato in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle cooperative, nel senso che ha posto su di un piano egualitario tutte le società cooperative, vuoi di credito, di lavoro e produzione, vuoi di consumo. È evidente che sotto il manto dell'eguaglianza si nascondono delle ingiustizie gravissime e su queste ingiustizie ha richiamato la mia attenzione un promemoria che ieri sera mi è pervenuto dall'« Unione Militare », che è una cooperativa. In questo promemoria — leggo la parte essenziale, la cui redazione è certo più precisa di quanto io potrei citare a memoria — è scritto: « con la norma, abrogata dal citato decreto-legge, il legislatore, tenuti presenti i fini perseguiti dalle cooperative le quali, non avendo scopo di lucro, distribuiscono dividendi di modesta entità a soci che posseggono pochissime azioni, intese agevolare la massa delle cooperative, evitando loro un improbo aggravio di lavoro amministrativo e di spese che ovviamente si sarebbe riversato onerosamente sull'amministrazione finanziaria. Infatti, basti pensare alle numerosissime denunce che le cooperative sarebbero obbligate a fare per conto di soci, i quali cadrebbero nella sfera di applicazione della legge per la riscossione di pochissime centinaia di lire di dividendo, la cui imposta, in ragione del 5 per cento, si ridurrebbe a poche decine di lire ».

Onorevoli colleghi, il richiamo di questo promemoria mi ha portato a rileggere attentamente la relazione dell'illustre senatore

Bertone. In questa relazione leggo: « L'articolo 7 concede la esenzione completa alle cooperative ed alle banche popolari, senza più distinzione fra quelle con capitale superiore ai 500 milioni e le altre minori. Ragione fondamentale di questa nuova norma è il fatto che le banche popolari hanno per regola statutaria azioni di valore nominale modestissimo (500 lire); e che nessun socio possa averne per più di un milione di valore complessivo, con diritto sempre ad un solo voto in Assemblea; onde, trattandosi di imposta personale e non sociale, le rendite personali da tali titoli sono sicuramente limitate e in ogni caso verificabili; e poichè tale condizione è identica per tutte le banche popolari e per i rispettivi soci, si ritiene giusto non porre a carico di poche banche (non più di tre) oneri e sanzioni particolari ».

Ora io devo sommessamente correggere un'affermazione secondo la quale le banche popolari hanno tutte azioni del valore nominale di 500 lire, perchè in base alle nuove disposizioni di legge esse possono avere azioni fino al valore di 10 mila lire. Infatti conosco molte banche popolari che si sono avvalse delle nuove disposizioni di legge, elevando il valore nominale dei propri titoli azionari. La seconda osservazione la farò successivamente.

Ora, qual è la grave ingiustizia che si compie con questo trattamento fiscale? Faccio un esempio pratico, onorevoli colleghi. Noi abbiamo il Banco di Roma e la Banca commerciale italiana, le cui azioni hanno un valore nominale di 5 mila lire cadauna e l'ultimo dividendo da essi distribuito è stato di 500 lire per azione, cioè il 10 per cento. Abbiamo per converso la Banca popolare di Novara, il valore nominale della cui azione è di 500 lire, e l'ultimo dividendo che essa ha distribuito è di 350 lire, cioè il 70 per cento del valore nominale dell'azione stessa. Ebbene, mentre l'azionista del Banco di Roma o della Banca commerciale, titolare di una azione di 5 mila lire, avendo riscosso soltanto 500 lire di dividendo, è colpito dall'imposta cedolare, l'azionista della Banca popolare di Novara, titolare di 10 azioni, corrispondenti in valore nominale ad una sola azione del Banco di Roma o della Banca

commerciale, prende 3.500 lire nette di dividendo e cioè senza l'onere della imposta cedolare. Onorevoli colleghi, è evidente che qui la sperequazione è grandissima: tra due azionisti titolari di uguali importi azionari, di cui però l'uno socio del Banco di Roma e l'altro socio della Banca popolare di Novara, mentre il primo, riscuotendo un dividendo di 500 lire, paga la cedolare, l'altro, con un dividendo sette volte maggiore, ne è esente. Ecco per quale ragione io ho presentato il mio emendamento e dico: va bene, non si applichi la cedolare a nessuna cooperativa di credito, alla condizione però che il dividendo distribuito non superi il 10 per cento del valore nominale del titolo azionario. Io credo che questo e soltanto questo sarebbe un principio equitativo nel trattamento tributario privilegiato riservato alle banche cooperative. Senza di che, si sancisce una patente ingiustizia a favore delle grosse aziende cooperative e a scapito delle minori. E non è vero quello che afferma la relazione, secondo cui soltanto tre cooperative di credito si troverebbero nella situazione denunciata, perchè è noto che la Banca popolare di Bergamo con l'azione di 500 lire nominali dà 230 lire di dividendo, che la Banca popolare di Intra con l'azione di 500 lire di valore nominale ha distribuito 180 lire. La Popolare di Lecco con 500 lire di azione, 140 lire di dividendo; la Popolare di Luino Varese con 500 lire di azione, 70 lire di dividendo; la Popolare di Milano con 500 lire di azione, 180 lire di dividendo; e così di seguito.

Sono in condizione di affermare che sarebbero più di duecento le cooperative di credito escluse dai benefici del decreto-legge in discussione se il mio emendamento venisse approvato; a meno che esse non contenessero nella misura massima del 10 per cento del valore nominale delle proprie azioni il dividendo corrisposto ai soci. Sono convinto di aver proposto al Senato una norma ispirata a un principio di concreta giustizia.

T O R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento presentato dal senatore Pignatelli mi pare sia degno di una risposta; e la mia risposta è totalmente negativa (non me ne abbia il senatore Pignatelli) perchè ritengo che i ragionamenti e i dati di fatto che sono stati portati in questo momento a sostegno dell'emendamento pecchino quanto meno di una grande superficialità. Senatore Pignatelli, lei mi ha parlato di valori nominali; io le parlo invece di valori effettivi. Lei contesta la relazione del senatore Bertone perchè dice che non sono soltanto tre le banche che si troverebbero in queste condizioni. Ma lei cade in abbaglio o ha letto male. Il relatore Bertone si riferisce all'esclusione della legge precedente. Egli dice che con la legge precedente che poneva la cedolare a carico degli istituti, delle cooperative aventi capitale superiore ai 500 milioni ed esentava invece le altre, queste cooperative aventi 500 milioni di capitale erano soltanto tre. Ed è per questo numero così limitato, anche per questo motivo, che il senatore Bertone nella sua relazione dice: parifichiamoli eliminando questa norma che ha quasi un carattere punitivo contro quei tre istituti. I dati che lei ha citato dal « borsino » sono i dati attuali e reali ma non sono soltanto quelli, perchè col suo emendamento verrebbero ad essere colpiti centinaia e centinaia di istituti; e lei lo crede giusto?

Noi non possiamo — e qui aderisco completamente al concetto del relatore — fare delle discriminazioni tra cooperativa e cooperativa. Quando questi istituti hanno i requisiti sostanziali e formali voluti dalla legge, debbono avere un uguale trattamento. Non dobbiamo valutare i valori delle azioni di tutte le banche sulla base nominalistica, se vogliamo usare questo termine, ma dobbiamo tener presente che essi sono andati aumentando sia per la svalutazione sia perchè comprendono, oltre l'incidenza della svalutazione, il valore di cospicue riserve che sono evidenziate nei bilanci e che portano i valori a 9, 10 e 15 mila lire. Quando lei mi parla di valori nominali sia di banche di diritto pubblico sia di banche cooperative,

io le chiedo: riesce lei ad acquistare un titolo di quel genere al valore nominale?

Quindi dobbiamo tenere presente il valore reale; e il dividendo di tutte le banche popolari, questo dividendo che lei ha sbandierato a sostegno della sua tesi, non è mai superiore al 2 o 3 per cento del valore reale. Il suo emendamento introdurrebbe una disposizione limitativa dei dividendi delle società per azioni; e questo è un tema di vasta portata che non possiamo affrontare in questo momento e che non è previsto dallo spirito della legge.

Tra l'altro tenga presente, senatore Pignatelli, che il suo emendamento non colpisce i grandi capitalisti, ma colpisce un'infinità di piccoli risparmiatori (e mi riferisco proprio a quelle tre banche cooperative, la Banca cooperativa di Novara, quella di Bergamo e quella di Milano). Lei ha avuto qualche accenno moralistico, ed anch'io voglio fare un accenno moralistico: ripeto pertanto che con questo emendamento verrebbero colpiti i piccoli risparmiatori mentre verrebbero a beneficiare le piccole società che spesso sono società di comodo, come nel caso di certe banche cooperative limitate a pochi azionisti che rappresentano piccoli gruppi finanziari privati i quali, quando poi le cose vanno male, vanno dall'istituto di emissione affinché induca le banche popolari cooperative maggiori a salvarli e a salvare anche qualche incauto amministratore.

Credo che questo sia più che sufficiente per confutare il suo emendamento. Qualcuno malignamente potrebbe pensare che vi fosse qualche motivo di rivalità fra le due associazioni, una grande e una piccola, che riuniscono in sé le banche cooperative. Io rifiuto di credere che vi siano motivi di rivalità fra queste associazioni; ed è per questo che in tutta coscienza ritengo di potermi rivolgere a lei, senatore Pignatelli, e alla sua saggezza, per pregarla con tutta amabilità di voler ritirare l'emendamento.

Z O N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z O N C A . In aggiunta a quanto ha detto il collega Torelli, io desidero pure

osservare che l'emendamento presentato dal collega Pignatelli tende a ristabilire una discriminazione che già si era verificata con la legge 12 aprile 1964, n. 191: una discriminazione nell'ambito delle banche cooperative.

Ora bisognerebbe non cadere in un secondo errore di discriminazione. Le banche cooperative, siano esse grandi siano piccole, hanno un regolamento per cui un socio ha un voto solo e, qualunque sia il numero di azioni che possiede, non può superare un milione di capitale. Ciò avviene anche per le maggiori banche per le quali si era chiesta la discriminazione nel 1964, che sono le banche cooperative di Novara, di Milano e di Bergamo. Bisogna considerare che tali banche hanno un numero altissimo di soci i quali costituiscono con il loro contributo il capitale sociale. Ad esempio, la Banca di Novara ha 47.000 soci, la Banca cooperativa di Milano ne ha 23.000 e la Banca cooperativa di Bergamo 25.000. Sono i singoli soci i quali con il loro contributo costituiscono il capitale della banca cooperativa.

L'amico Pignatelli ha fatto un confronto sbagliato. Non si può confrontare un'azione di una banca cooperativa, che non può essere venduta, ceduta, trafficata con un'azione della Banca commerciale, o di qualsiasi altra banca di diritto pubblico, le quali azioni possono essere vendute o trafficate. Questa è la grande differenza: l'azionista della banca cooperativa non può essere confrontato con l'azionista della banca di diritto pubblico, la Commerciale, il Credito italiano, la Banca del lavoro, quella dell'agricoltura, eccetera. Per cui, tenendo conto che i membri delle banche cooperative sono veri piccoli risparmiatori, se noi applicassimo questa percentuale discriminativa ad azioni che non hanno un valore nominale, ma che devono essere considerate nel valore effettivo dovuto all'accumulo di capitale, all'accantonamento degli utili realizzati dalla cooperativa per il beneficio dei soci, noi verremmo a colpire gravemente ogni singolo piccolo risparmiatore.

Oltretutto la discriminazione proposta è un provvedimento del tutto inutile. Infatti qualsiasi banca cooperativa, qualora fosse approvato l'emendamento, potrebbe sempre,

anzichè distribuire un utile al 10 per cento, aumentare il valore effettivo dell'azione, oppure aumentare il capitale di riserva, in maniera che domani possa essere distribuita una nuova azione gratuita o semigratuita a ciascun socio, mantenendo il dividendo ad un livello bassissimo.

Per tutte queste ragioni pregherei vivamente l'amico Pignatelli di voler ritirare il suo emendamento per non ricadere nell'errore commesso nel 1964, compiendo una discriminazione nei riguardi di veri piccoli risparmiatori che costituiscono la forza e la base delle banche cooperative di piccolo o di grande capitale: capitale di un milione che non può essere superato, azioni che non possono essere nè vendute nè cedute.

Per tutte queste considerazioni prego di nuovo vivamente il collega Pignatelli di voler ritirare l'emendamento.

P E S E N T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E S E N T I . Signor Ministro, credo che si potrebbe dire scherzando che, dopo aver cercato di esentare gli enti ecclesiastici, adesso si cerca anche di esentare le banche cattoliche; ma questa può essere una malignità...

G A V A . Sono banche popolari.

P E S E N T I . Banche popolari, ma voi sapete bene che sono in mano vostra.

Comunque, onorevoli colleghi, io l'ho detto scherzando, perchè anche prima erano esenti, salvo quelle poche che tra l'altro — lo voglio pur riconoscere — non sono cattoliche, nel senso che sono banche vere e proprie, anche se si nascondono sotto il nome di banche popolari, come per esempio quella di Novara.

Ad ogni modo, qui non ho delle proposte particolari da avanzare. Ho visto l'emendamento del collega Pignatelli, e mi pare che esso abbia un certo senso. Ma credo che veramente una certa discriminazione si dovrebbe fare perchè, quando ci troviamo di fronte a certi tipi di istituti che funziona-

no e sono delle banche vere e proprie, anche se prendono il nome di banche popolari, a queste non si può non riconoscere quel carattere di mutualità che è proprio delle cooperative. Quindi, se il Ministro può trovare una soluzione di interpretazione di carattere amministrativo, bene; altrimenti certo una discriminazione tra le vere banche popolari e quelle che invece di popolare hanno soltanto il nome e forse il consiglio di amministrazione, mi pare sarebbe necessaria.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B E R T O N E , *relatore*. Io sono stato un po' il precursore, quando si discusse la legge del 1964, della posizione che venivano ad assumere le banche popolari cooperative. Si giunse allora alla decisione di esentare dalla cedolare le banche popolari che non raggiunsero i 500 milioni di capitale. Queste banche sono soltanto tre, come ho detto nella mia relazione.

Ora il senatore Pignatelli e i suoi colleghi vorrebbero che fosse operata una distinzione sull'ammontare del dividendo azionario, non esonerando le azioni che hanno reso più di un dato limite. Ciò esula completamente dalla materia che abbiamo avuto in discussione fino a questo momento.

Si paga o non si paga la cedolare, ma dire che la cedolare viene pagata soltanto a condizione che l'azione abbia reso il 5, il 10, o il 20 per cento, è fuori dai limiti di questa legge; e dove andiamo a finire? Volete dire che soltanto in rapporto a tre banche la differenza della rendita che dà l'azione dev'essere considerata, e non debba essere considerata quella di tutte le altre banche e società in cui le azioni, o sotto forma palese, o qualche volta in forma occulta, danno delle rendite maggiori di quelle che appaiono dalla semplice cifra del dividendo?

È un problema che io non contesto; anzi riconosco che merita di essere considerato. Ma non è questa la sede. Qui si discute se dobbiamo applicare o no la cedolare, se ci dovranno essere delle differenziazioni sulla

cedolare che si deve pagare, e questo si vedrà in un altro momento. Ma non credo che si possa andare fuori del dibattito a cui siamo stati chiamati.

Prego pertanto anche io il senatore Pignatelli di non volere insistere nel suo emendamento, per non creare delle difficoltà. Occorre riesaminare il problema in un altro momento e sotto altro aspetto. Ma in questo momento io credo di poter affermare, a nome della Commissione, che non possiamo accettare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

P R E T I , *Ministro delle finanze.* Non ho che da associarmi a quanto ha detto il senatore Bertone.

P R E S I D E N T E . Senatore Pignatelli, mantiene il suo emendamento?

P I G N A T E L L I . Signor Presidente, io non posso non aderire alle preghiere che mi sono state autorevolmente rivolte, specialmente a quella del senatore Bertone. Ella deve consentirmi però, poichè non insisto nella mia proposta di emendamento, di rispondere al senatore Torelli, il quale mi ha tacciato di superficiale proprio in questa materia in cui credo di avere qualche nozione anche se in altre non ne ho nessuna.

In questa materia, senatore Torelli, io polemizzerei volentieri con chi le ha dettato l'appunto che lei ha letto. Ora, il mio emendamento non avrebbe ripristinato affatto la discriminazione sancita dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745. Chi ha prestato un po' di attenzione ha udito che mi sono riferito — proprio per una ragione di sostanziale equità — al valore nominale delle azioni; se dovessimo prendere in esame il valore reale, come vuole il senatore Torelli, il quale è distratto mentre io l'ho attentamente seguito, si giungerebbe a conclusioni più convincenti.

Signor Presidente, onorevole Ministro, oggi il valore di un'azione della Banca popolare di Novara è di 16.050 lire, come leggo su

« 24 Ore ». Ebbene, in una famiglia possono esserci quattro persone rispettivamente titolari di azioni per 1 milione di valore nominale, essendo questo il massimo del valore nominale azionario che può essere posseduto dal socio di una cooperativa di credito. Quattro persone, dunque, in una stessa famiglia titolari complessivamente di 8 mila azioni da 500 lire ciascuno: queste 8 mila azioni, al valore reale, rappresenterebbero 128 milioni e 400 mila lire di capitale.

Ebbene, siccome l'ultimo dividendo distribuito dalla Banca popolare di Novara è stato di 350 lire per ogni azione, le 8 mila azioni avrebbero fruttato alla famiglia ipotizzata 2 milioni e 800 mila lire di reddito, che viene esentato dall'imposta cedolare. (*Interruzione del senatore Torelli*).

Mi lasci parlare, io non l'ho interrotto; lei è superficiale, senatore Torelli. Avremo quindi un capitale di 128 milioni e 400 mila lire e un reddito di 2 milioni e 800 mila lire indenni da imposta cedolare. Questa è la giustizia che si vuole applicare. Non ho altro da dire e non insisto nell'emendamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Pesenti, Fortunati, Pellegrino, Bertoli, Gigliotti, Macarrone, Pirastu e Stefanelli hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 8 del decreto-legge, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

L'articolo 20 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, che reca norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulle perequazioni tributarie, è sostituito dal seguente:

Gli agenti di cambio, le aziende ed istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa e i cambiavalute debbono tenere un libro bollato e vidimato

in conformità alle disposizioni del Codice civile e secondo un modello obbligatorio stabilito con decreto del Ministro delle finanze e di concerto col Ministro del tesoro dal quale risultino, attraverso annotazioni da compiersi giorno per giorno:

a) tutte le operazioni sui titoli, a contanti, a termine, di riporto, nonchè sui diritti di qualsiasi genere riguardanti i titoli azionari;

b) il cognome, il nome e la paternità o la data di nascita ovvero la ditta e il domicilio fiscale e reale dichiarato dai committenti, dai venditori, dagli acquirenti e, ove trattasi di enti, la loro denominazione e la sede legale;

c) la specie, la quantità e il valore nominale dei titoli compravenduti con l'indicazione dell'emittente;

d) la data, il genere dell'operazione e il prezzo fatto, unitario e complessivo, nonchè il costo dei riporti;

e) la data entro la quale l'operazione dovrà essere regolata.

Per gli agenti di cambio il libro giornale di cui all'articolo 17 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, purchè integrato con le annotazioni sopra descritte, sostituisce il libro previsto dal presente articolo.

Per tutte le operazioni indicate nel presente articolo è obbligatorio l'uso dei foglietti bollati, in conformità alle disposizioni sul bollo, posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria, sottoposti a rendiconto, numerati, vistati dagli Ispettori del tesoro delegati alla vigilanza governativa delle Borse valori, secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

Le contromatrici dei foglietti bollati e la documentazione relativa alle operazioni cui si riferiscono dovranno essere conservate per cinque anni dalla data della conclusione di ogni singola operazione.

Il libro di cui al presente articolo, le matrici dei foglietti bollati, nonchè tutta la documentazione inerente dovranno essere esibiti, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, ai funzionari del tesoro e delle finanze, a ciò delegati.

Entro la fine di febbraio di ogni anno a cura delle persone ed enti sopra indicati dovrà essere denunciata all'Ufficio delle impo-

ste competente e allo Schedario generale dei titoli azionari presso il Ministero delle finanze la risultante positiva o negativa di tutte le operazioni chiuse dal medesimo committente nel corso dell'anno precedente ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Pesenti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P E S E N T I . L'emendamento da noi proposto solleva una questione abbastanza importante che non è del lontano passato anche se altre volte è stata sollevata. Proprio in vista delle manovre di borsa che sono avvenute in questi giorni risulta tanto più necessario conoscere quali sono gli utili che da queste speculazioni derivano. Perchè se vi fosse la possibilità di individuare, di conoscere concretamente queste manovre che sono avvenute, con ogni probabilità sarebbe più facile ridurle o evitarle.

Oggi la legge fiscale è impotente di fronte a queste situazioni; nel passato vi era stato il famoso articolo 17 della legge del 1956 che ha suscitato tante critiche perchè, si diceva, imponeva degli obblighi vessatori agli operatori di borsa, di qualunque tipo fossero. E si può ammettere che quegli obblighi fossero eccessivi; però non sembra opportuno passare da quegli obblighi alla piena ed assoluta libertà, anche agli effetti della conoscenza dei soci delle società e quindi della conoscenza di passaggi intermedi, durante l'anno, della proprietà azionaria.

E guardate che non è cosa da niente, perchè agli effetti di qualsiasi imposta, ad esempio dell'imposta di successione, occorrerebbe sapere qual è l'effettivo socio ad ogni momento della vita della società, cioè che il registro o il libro dei soci fosse aggiornato. Io direi che non viene aggiornato neanche con la legge della cedolare, perchè nessuno vieta di dire che è stata pagata ad un certo individuo una determinata somma del dividendo, anche se questo individuo non sia neanche socio, perchè non vi è l'obbligo di iscriverlo immediatamente nel libro dei soci. Pertanto, anche questa

norma sulle comunicazioni riguarda gli utili pagati, non la situazione giuridica del soggetto a cui è stato pagato l'utile.

Io dico, quindi, che lasciare un vuoto assoluto, anche a questi fini della nominatività dei titoli azionari, è pericoloso. Ma è particolarmente pericoloso per quanto riguarda il reperimento e la misurazione, per così dire, degli utili degli operatori di borsa. A questo inconveniente cerca di rimediare l'articolo aggiuntivo da me proposto insieme ad altri colleghi, che in sostanza obbliga gli operatori di borsa alla tenuta di un tipo particolare di libro — è ovvio che un libro o un giornale deve essere tenuto comunque — dal quale si possano desumere tutti gli avvenimenti, sia per quanto riguarda il tipo delle operazioni, sia per quanto riguarda il risultato economico di queste operazioni.

A suo tempo, quando vi fu la discussione nel 1962, io avevo fatto anche uno schema di questo tipo di libro, di come avrebbe dovuto essere. Doveva cioè indicare i titoli acquistati, i titoli venduti e i riporti, indicando il nome, il domicilio e la sede legale del cliente venditore, compratore o committente; il tipo di operazione (a termine o in contanti) la data, la specie, la quantità e il prezzo globale. Questo per i titoli acquistati, per i titoli venduti e per quanto riguarda i riporti.

Ora, se questo libro fosse tenuto, si troverebbero evidentemente in maggiore difficoltà coloro che giocano in borsa con scopi particolarmente nocivi all'economia nazionale e sarebbe più facile reperire gli utili che essi hanno conseguito anche con manovre di carattere disonesto. Non solo, ma sarebbe possibile di tanto in tanto, anche se ad esempio la comunicazione fosse fatta solo una volta all'anno, comunque a distanza dalla situazione in atto al momento dei pagamenti dei dividendi, cioè fosse fatta anche entro il 31 dicembre; sarebbe possibile, dicevo, trovare un altro quadro della proprietà azionaria, e questa volta, naturalmente, molto più sicuro di quello che può risultare dalle stesse notificazioni che vengono fatte in base alla legge che si sta per approvare.

Ecco perchè io invito la Commissione ed il Governo a dare un parere favorevole a questo emendamento, in modo che si possa colmare una grave lacuna nel reperimento degli utili che derivano dalle operazioni azionarie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* **L O G I U D I C E , f.f. relatore.** L'emendamento di cui si è parlato solleva tutta una questione di carattere tecnico sostanziale che non credo sia il caso di affrontare in questa sede, soprattutto quando si consideri che già sta lavorando alacremente presso il Ministero del tesoro una Commissione incaricata di studiare la riforma delle borse, del funzionamento delle borse e di alcuni istituti giuridici relativi all'attività borsistica. Per questo motivo, a prescindere dal merito, ritengo che non sia opportuno accettare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

P R E T I , Ministro delle finanze. Condivido quanto ha detto il senatore Lo Giudice.

P R E S I D E N T E . Senatore Pesenti, mantiene l'emendamento?

P E S E N T I . Io insisto perchè penso che in una legge fiscale sia opportuno, quando si tratta di reperire degli utili di borsa, indicare come questi utili possano essere reperiti. La questione della riforma delle borse è un'altra cosa; potrà anch'essa obbligare alla tenuta di un particolare libro contabile, e su questo posso essere d'accordo, però penso che non sia sufficiente e, dato che ci troviamo di fronte ad una legge di carattere fiscale, sia bene introdurre anche questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai

senatore Pesenti, Fortunati ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Trabucchi, Angelo De Luca e Militerni hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere un articolo al disegno di legge di conversione. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Art. . . .

Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'anno finanziario successivo il personale dell'Amministrazione delle imposte dirette è autorizzato ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario entro limiti non superiori al doppio di quelli previsti nei commi primo e secondo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per provvedere all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, che con la presente legge viene convertito in legge, e ad altre inderogabili esigenze di servizio.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.

In ogni caso la maggiore spesa per la causale indicata nel primo comma non potrà eccedere gli stanziamenti di bilancio, determinati in base al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, di lire 700 milioni per l'anno finanziario in corso e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1968.

P R E S I D E N T E . I senatori Maier, Zannier e Mongelli hanno presentato un emendamento che corrisponde ai primi due commi dell'emendamento del senatore Trabucchi e di altri senatori. Si dia lettura di tale emendamento.

C A R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Art. . . .

Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'anno finanziario successivo il personale dell'Amministrazione delle imposte dirette è autorizzato ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario entro limiti non superiori al doppio di quelli previsti nei commi primo e secondo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per provvedere all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, che con la presente legge viene convertito in legge e ad altre inderogabili esigenze di servizio.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.

P R E S I D E N T E . Il senatore Trabucchi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

T R A B U C C H I . L'emendamento si commenta da solo. È pacifico che il sistema in atto prima dell'entrata in vigore del decreto-legge implicava da parte degli uffici una cura molto minore e una molto minore mole di lavoro rispetto a quella che importerà il nuovo decreto-legge per il complesso dei lavori e delle operazioni che si renderanno necessarie. È vero che il nuovo decreto-legge da un certo punto di vista implica anche una diminuzione di lavoro rispetto a quello che ha richiesto la legge originaria perchè ci saranno pochi rimborsi da fare, ma in pratica ci sarà un lavoro maggiore: non essendoci infatti più esenzione per le somme percette da coloro che non siano iscritti negli elenchi dell'imposta complementare, sarà necessario verificare l'iscrizione o la non iscrizione di tutti i percettori e provvedere all'iscrizione coattiva negli elenchi dell'imposta complementare per tutti i contribuenti che

percepiscano anche il dividendo di una sola azione ma in aumento di un reddito accertato sul limite delle tassabilità. Anche una sola azione fa infatti aumentare il coacervo dei redditi ed implica una revisione dei redditi accertati o denunciati. Ora, con le disposizioni del 1965, se non erro ancora in vigore, è proibito imporre o chiedere al personale lavoro straordinario oltre un certo limite. È evidente che, se vogliamo che il meccanismo di questa legge funzioni, bisogna che si deroghi alla norma limitatrice quanto meno per quest'anno e per l'anno venturo, ammettendo il personale della direzione delle imposte dirette a compiere tutto il lavoro necessario anche oltre i limiti fissati. Si è domandato: e come coprite le maggiori spese? Non c'è bisogno evidentemente di copertura se si vuole che la legge dia un gettito maggiore; si deve pensare al gettito netto tenendo conto delle spese che sono necessarie per le applicazioni delle norme dettate, altrimenti avremo solo dei bellissimi accumuli di carte, ma la legge non funzionerà e mancherà al suo scopo principale: quello di permettere la ricerca dei contribuenti non iscritti nei ruoli della complementare, ma che probabilmente emergeranno attraverso la percezione delle cedole, in collegamento con l'anagrafe tributaria che dovrà registrare tutti i fatti riguardanti i singoli soggetti e prima di tutto la percezione di tutti gli utili.

Ecco perchè ritengo che sia assolutamente necessario accordare al Ministero delle finanze (che del resto non è largo — sia detto ad onore del nostro Ministro — di concessioni di lavoro straordinario, ma che chiede un sacrificio costante ai nostri funzionari, specialmente a quelli delle imposte dirette che hanno la funzione dell'accertamento e della contrattazione che non può essere svolta con particolare semplicismo) il modo di ottenere quel lavoro che solo può rendere effettiva ed efficace la norma della legge che stiamo per approvare.

Il senatore Maier ha presentato un emendamento esattamente uguale al nostro, a parte il fatto che mentre noi avevamo ritenuto di porre un limite al numero delle ore straordinarie che potevano essere richieste, egli

ritiene di poter andare anche oltre, cioè di non mettere il limite, sapendo bene che non saranno richieste ore straordinarie non necessarie. Siccome non mettere limiti significa dichiarare fiducia nella saggezza amministrativa del Ministro, non vogliamo certamente essere proprio noi a mantenere dei limiti. La nostra fiducia è assoluta, in questo senso, e quindi riteniamo che del nostro emendamento e di quello del senatore Maier si possa fare un emendamento solo, senza il terzo comma da noi proposto, con l'intesa che il Senato si rimette completamente alla saggezza del Ministro perchè non si facciano delle spese inutili ma si ottengano quei risultati che si possono ottenere da un lavoro assiduo, concreto, interessato, qualche volta quasi appassionato quale quello dei dipendenti del Ministero delle finanze.

M A I E R . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A I E R . Desidero solo ringraziare il senatore Trabucchi per avere praticamente accettato l'impostazione data dall'emendamento presentato da me e da altri colleghi del mio Gruppo. Non ho quindi che da pregare la Presidenza di volerlo porre in votazione ed il Senato di volerlo approvare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

* L O G I U D I C E . *f.f. relatore.* La Commissione è favorevole al testo unificato.

P R E T I , *Ministro delle finanze.* Il Governo si rimette al Senato. È chiaro però che il testo del senatore Maier non significa che noi dobbiamo spendere di più di quanto prevedeva il testo del senatore Trabucchi. Speriamo eventualmente di spendere di meno.

Comunque, ripeto, il Governo si rimette al Senato per la decisione, trattandosi di una questione assai delicata.

P R E S I D E N T E . Senatore Trabucchi, allora lei aderisce al testo proposto dal senatore Maier e da altri senatori?

T R A B U C C H I . Signor Presidente, noi accettiamo che venga tolto dal nostro emendamento il terzo comma, e quindi il nostro emendamento viene a coincidere con quello del senatore Maier.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Maier, Trabucchi ed altri, di cui do nuovamente lettura:

« Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'anno finanziario successivo il personale dell'Amministrazione delle imposte dirette è autorizzato ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario entro limiti non superiori al doppio di quelli previsti nei commi primo e secondo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per provvedere all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, che con la presente legge viene convertito in legge, e ad altre inderogabili esigenze di servizio.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Comunico che i senatori Roda, Albarello, Lussu, Schiavetti, Passoni, Tomassini, Masciale e Di Prisco hanno presentato un emendamento tendente ad inserire dopo l'articolo 8 del decreto-legge il seguente articolo 8-bis: « Al primo comma dell'articolo 8 della 29 dicembre 1962, n. 1745, sostituire le parole: " Nel caso di riporto il riportatore " con le altre: " Nel caso di riporto sia il riportato che il riportatore " ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

* **R O D A** . Signor Presidente, chiedo scusa ma si tratta di un ultimo emendamento. Io mi sono accorto che appunto dal 1962, quindi da quasi cinque anni, vige una norma che è contrastante col nostro diritto. Infatti l'articolo 8 dice: « Nel caso di riporto il riportatore, all'atto di riscuotere gli utili ... ».

Ma come? Nel caso di riporto il riportatore non può, non deve riscuotere nessun utile perchè gli utili per legge spettano esclusivamente al riportato. E infatti l'articolo 1550 del codice civile che reca il titolo: « Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli » — ed è indubbio che i dividendi sono diritti accessori (non parliamo di obblighi) inerenti al titolo — dice testualmente: « I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato ». Quindi evidentemente il riportatore non ha niente a che fare. È vero che sottilmente, come sempre, l'onorevole Ministro, o chi per esso, mi potrebbe rispondere: ci possono essere delle norme le quali trasferiscono al riportatore i diritti del riportato. Ma è proprio qui il punto perchè in questo caso nell'assenza di una precisa norma di legge il riportato ritiene che il dovere della denuncia spetti al riportatore e il riportatore può invocare il codice civile (tutto è possibile in tema di frode fiscale, senatore Gava); allora per tagliare la testa al toro — e non è una questione politica — sottoponiamo allo stesso obbligo sia il riportato che il riportatore. Così almeno avremo chiuso anche una piccola possibilità di scappatoia fiscale e soprattutto avremo allineato questa legge col codice civile.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

* **L O G I U D I C E** , *f.f. relatore*. La Commissione è contraria.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Senatore Roda, il Governo è contrario, perchè lei non ci ha nemmeno dato il tempo di meditare questo emendamento. Se lo avesse proposto per tempo, avremmo potuto valutarlo; ma è un problema che richiede un esame tecnico, quindi il Governo è contrario.

* **R O D A** . Ma si tratta di dire, oltre che « il riportato », anche « il riportatore ». È un errore della legge.

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Senatore Roda, lei ha fatto pervenire l'emendamento all'ultimo momento; non ne ho neppure visto il testo. Non posso accettarlo: non faccio nemmeno in tempo a farne una valutazione esatta.

P R E S I D E N T E . Insiste, senatore Roda?

* R O D A . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Roda, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

L O G I U D I C E , *f.f. relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* L O G I U D I C E , *f.f. relatore*. Desidero fare osservare che bisogna apportare una modifica di ordine formale all'articolo 1 del disegno di legge. Infatti per ragioni di sistematica, in seguito all'approvazione del mio emendamento, laddove, facendo riferimento all'articolo 8-bis introdotto nel decreto-legge, si dice: « di cui al quarto comma dell'articolo 3 », si deve invece dire: « di cui al quinto comma dell'articolo 3 ».

P R E S I D E N T E . Il Governo è d'accordo?

P R E T I , *Ministro delle finanze*. Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono osservazioni, la modifica formale proposta dal senatore Lo Giudice s'intende accolta.

Avverto che, a seguito delle modifiche approvate, l'articolo unico del disegno di leg-

ge diventa articolo uno. Ne do lettura nel testo modificato:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

” L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice è dedotto dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società dovute dai soci nella proporzione stabilita dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Nella stessa proporzione gli utili percepiti dalle dette società concorrono a formare il reddito complessivo dei soci ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società ”.

I commi settimo e ottavo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sono abrogati.

L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

” Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale e su quelli spettanti ad organizzazioni di persone o di beni non soggette all'imposta sulle società ed a soggetti tassabili in base al bilancio esenti dall'imposta sulle società si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

Sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti in Italia ed a società o associazioni estere senza stabile organizzazione in Italia si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una rite-

nuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

La ritenuta si considera tuttavia operata a titolo di acconto, applicandosi in tal caso le disposizioni dei commi primo, quarto e quinto dell'articolo 3, nei confronti delle persone fisiche effettivamente assoggettate all'imposta complementare in Italia. In ogni altro caso i percipienti, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Il rimborso è effettuato a norma dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'indennità prevista dall'articolo 199-bis del testo unico medesimo è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della domanda di rimborso. Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.

In tutti i casi in cui la ritenuta è operata a titolo di imposta le disposizioni dei primi cinque commi dell'articolo 3 non si applicano. Per gli utili attribuiti alle azioni al portatore non si applicano nemmeno le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. — Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 29 dicembre 1962, numero 1745, è sostituito dal seguente:

” Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di cui all'articolo 1 della presente legge e il reddito imponibile complessivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta complementare, non ecceda l'importo di lire 3.000.000, le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'articolo 3 ” ».

Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

L'emendamento del senatore Maier e di altri senatori, approvato dal Senato, diven-

ta articolo 2 del disegno di legge. Ne do nuovamente lettura:

Art. 2.

Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'anno finanziario successivo il personale dell'Amministrazione delle imposte dirette è autorizzato ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario entro limiti non superiori al doppio di quelli previsti nei commi primo e secondo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per provvedere all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, che con la presente legge viene convertito in legge, e ad altre inderogabili esigenze di servizio.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.

Ricordo che l'emendamento del senatore Artom e di altri senatori che tendeva ad aggiungere nel decreto-legge un articolo 3-bis, è stato approvato dal Senato con una modificazione che ha reso necessaria la sua trasformazione in articolo aggiuntivo del disegno di legge. Tale emendamento diviene pertanto articolo 3 con la seguente formulazione:

« Per il primo anno di applicazione della presente legge, il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è elevato a 180 giorni per le azioni ammesse alla quotazione di borsa ».

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

B E R T O L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, il decreto-legge sul ripristino della ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società, sul quale fra poco il Senato

esprimerà il suo voto, secondo il punto di vista del mio Gruppo va giudicato in primo luogo nel quadro della situazione politica e della lotta politica odierne. Dichiariamo infatti che l'emanazione del decreto che ripristina la cedolare di acconto deve considerarsi un successo politico delle forze di sinistra, esterne ed interne alla coalizione del centro-sinistra, che unitariamente si sono battute — libere da costrizioni le prime, con limiti e con freni dovuti all'appartenenza alla maggioranza governativa le seconde — per tendere a realizzare uno dei principi tributari democratici della nostra Costituzione, quello della progressività delle imposte stabilito nel secondo comma dell'articolo 53 il quale prescrive che tutti i cittadini sono tenuti a concorrere nella spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva.

Questo successo delle sinistre ci sembra ancor più rimarchevole se consideriamo che dal 1962, epoca in cui fu approvata la prima legge sulla cedolare d'acconto, il centro-sinistra ha subito un'involuzione progressiva sotto l'influsso sempre più dominante delle forze dorotee e con il cedimento sempre meno resistente delle forze socialiste; influsso e cedimento che, sotto il pretesto della difficoltà di congiuntura, avevano permesso nel 1964 l'approvazione del decreto che praticamente abrogava la cedolare per tre anni. Non solo, ma nel 1962 la legge sulla cedolare riuscì a vincere alcune resistenze della destra perchè da questa considerata soprattutto dal punto di vista fiscale, per il gettito che avrebbe consentito immediatamente, necessario in quel momento per coprire le spese relative agli aumenti degli stipendi dei professori e agli aumenti delle pensioni dei coltivatori diretti. Oggi, pur essendo permanentemente in linea generale auspicabile un maggior gettito delle imposte, con il decreto in discussione non ci proponiamo immediatamente e direttamente di raggiungere fini di copertura, per cui diventa più evidente il significato politico di questa legge tendente a difendere il principio della progressività, insito nell'imposta complementare, dall'evasione praticata largamente dai ceti più abbienti e in parte legalizza-

ta con il decreto del 1964 che istituiva la cedolare secca. Non vi è dubbio che il decreto del 1964 ha favorito l'evasione dalla complementare dei ceti più abbienti. Nel 1964 circa un quarto degli utili azionari riscossi per circa 79 miliardi si sono sottratti al pagamento della complementare in coacervo, in quanto i loro percettori hanno optato per la cedolare secca. I dati che questa mattina ha riferito il senatore Bertone per il 1965 confermano quelli del 1964. A noi sembra che meriti apprezzamento positivo il fatto che la cedolare di acconto non solo combatta l'evasione dalla complementare, ma la combatta nel campo dei redditi di puro capitale posseduti generalmente dai ceti più ricchi e più parassitari della nostra società; per cui all'interno dello stesso principio della progressività rinvigorisce l'elemento sociale di giustizia tributaria. E questo carattere risulta ancora più spiccato se pensiamo che il reddito da puro capitale colpito è di tipo particolare, è un reddito azionario. Infatti la legge non prende in considerazione i redditi da capitale provenienti dagli interessi delle obbligazioni e dei titoli di Stato, che peraltro sono coperti in parte notevole da esenzioni fiscali particolari connesse con i fini che lo Stato si è proposto nel momento in cui ha autorizzato l'emissione delle obbligazioni.

Questa esclusione dei redditi obbligazionari non può considerarsi del tutto non criticabile; certamente non la consideriamo non criticabile nel senso proposto dal presidente della Confindustria Costa, che è stato riecheggiato qui questa mattina dal senatore Artom. Ci sembra tuttavia che questo tipo di reddito vada considerato fiscalmente nel quadro più ampio di una democratica riforma fiscale e non ora in sede di applicazione della cedolare di acconto, e cioè per la platea enormemente vasta di possessori di titoli obbligazionari che comprende anche i ceti meno abbienti.

L'esclusione dal pagamento della cedolare dei titoli obbligazionari contribuisce a concentrare la pressione fiscale della complementare sui contribuenti più ricchi e ciò aggiunge, a nostro avviso, un motivo di apprezzamento positivo di questa legge.

Debbo ora accennare, dopo aver rilevato i lati positivi, alle gravi perplessità che suscita in noi il disegno di legge ed ai motivi della nostra chiara e netta opposizione ad alcune parti di esso. Queste perplessità e questi motivi di opposizione sono stati esposti nel discorso chiaro di questa mattina fatto dal collega Maccarrone ed anche esplicitamente illustrati durante la discussione degli articoli e degli emendamenti. Si tratta qui, in una dichiarazione di voto, di riassumerli brevemente, caratterizzando il valore del loro peso, in modo da rendere chiaro all'Assemblea ed al Paese il significato del nostro voto sulla legge nel suo complesso.

Gli elementi che consideriamo negativi nella legge possono distinguersi in due categorie: alla prima appartengono quelli che già si trovavano nella legge del 1962, allora da noi criticata, che abbiamo cercato invano purtroppo di emendare (invano allora ed invano oggi); alla seconda categoria appartengono gli elementi nuovi introdotti ora nel decreto in discussione e non esistenti nella legge del 1962. Fra i primi elementi sono: 1) la possibilità lasciata dalla legge ai percettori di utili distribuiti dalla società di servirsi delle banche, delle società esistenti e eventualmente anche da creare, per sfuggire all'applicazione della complementare (nè ci sembra un freno sufficiente a questo grave pericolo di evasione a cui possono prestarsi le banche e le società tassabili in base al bilancio la disposizione dell'articolo 3 della legge del 1962 introdotto, se ricordo bene, da un emendamento della 5ª Commissione che in sostanza fa pagare a questi istituti un acconto cedolare che corrisponde a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi in cui non hanno posseduto le azioni); l'abolizione, nella legge del 1962, del quarto e quinto comma del famoso articolo 17, che non sono stati sostituiti con altre norme, sia pure più pratiche dal punto di vista dell'applicazione, per cui sono sottratti alla complementare tutti gli utili dovuti ai passaggi, cioè alla speculazione di borsa, e viene posta una remora notevole all'effettiva nominatività dei titoli.

Il nostro emendamento all'articolo 19 della legge del 1962, illustrato poco fa dal senatore Pesenti, poneva riparo a questo grave inconveniente. Non è stato accettato dalla maggioranza, il che accresce i motivi della nostra perplessità nei confronti del provvedimento.

Al secondo gruppo di elementi appartengono i seguenti: 1) il fatto che l'aliquota dell'imposta cedolare sia stata abbassata dal 15 al 5 per cento. Non vi è dubbio che tale abbassamento dell'aliquota semplifichi il lavoro dell'amministrazione in relazione ai rimborsi che risultano dal conguaglio nel calcolo definitivo della complementare. Non vi è dubbio che tale riduzione vada a vantaggio dei contribuenti a basso reddito che, pagando il 15 per cento, debbono essere rimborsati in parte e che, per effetto della lentezza dell'amministrazione a definire le pratiche, attendono il rimborso per due e anche per tre anni.

Questi inconvenienti sono tuttavia eliminabili con una migliore e più efficiente organizzazione degli uffici. La diminuzione della percentuale, secondo noi, aumenta la tentazione all'evasione. Teoricamente, lo scopo della cedolare potrebbe essere raggiunto anche riducendo a zero l'acconto, con le norme che obbligano le società distributrici di utili a fare tutte le dichiarazioni e tutte le operazioni indicate dagli articoli 2 e seguenti della legge del 1962.

Il meccanismo ha lo scopo di consentire il coacervo per ogni soggetto degli utili azionari con quelli di altra natura soggetti alla complementare. Una volta conseguito questo scopo, non ha importanza il valore della quota trattenuta al momento del pagamento degli utili azionari, per cui tale valore potrebbe essere tranquillamente uguale a zero. Il valore zero anzi eviterebbe con sicurezza all'amministrazione qualsiasi operazione di rimborso.

Lo scopo della cedolare è cioè quello di creare uno strumento sicuro che dia la possibilità all'amministrazione di controllare la denuncia del contribuente. Ed ha anche l'effetto di scoraggiare nel contribuente, teso sempre verso l'evasione, la tentazione di fare una denuncia inesatta per quanto riguarda

gli utili societari in quanto sa che il meccanismo della cedolare alla fine mette l'amministrazione in condizioni di scoprire l'inesattezza della denuncia. Alla fine! Resta tuttavia in questo termine ancora un largo spazio per collocare una relativa fondata speranza di evasione. E questa speranza sarà tanto più seducente quanto più bassa sarà la percentuale d'acconto, in quanto, nel caso in cui la percentuale d'acconto corrisponda esattamente nel conguaglio alla quota che completa l'ammontare complessivo dell'imposta da pagare, il contribuente non ha più alcun interesse a falsificare la denuncia.

2) L'articolo 6. Mi pare che dalla discussione in Commissione e in Aula possano considerarsi acquisiti i seguenti punti:

In primo luogo, l'articolo 6, esentando dall'imposta secca le persone giuridiche pubbliche e le fondazioni esenti dall'imposta di società che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, e educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica, apre un altro varco all'evasione oltre a quello aperto con l'articolo 5 per i residenti facilmente trasformabili in non residenti.

Sappiamo inoltre che esiste nei Paesi capitalistici avanzati una tendenza, da parte delle grandi imprese industriali, a trasferire una parte importante della loro attività produttiva in fondazioni che hanno, sì, scopo di ricerca, ma che sono dei veri e propri uffici tecnici delle imprese e uffici commerciali di ricerche di mercato. Altrettanto vale per il perfezionamento e la specializzazione tecnica del personale di queste grandi imprese che avviene in istituti che hanno l'apparente scopo di istruzione di carattere generale. L'articolo 6 apre la possibilità di scoperire alle spese produttive e agli investimenti necessari a queste attività produttive delle grandi aziende con finanziamenti provenienti da utili esenti dall'imposta secca. Questa tendenza, ripeto, è ampiamente affermata per esempio in America, ma si comincia ad affermare notevolmente anche nel nostro Paese.

Secondo: le personalità giuridiche e le fondazioni che hanno autenticamente i fini di beneficenza, di studio, di ricerca e che posseggono azioni per ora sono pochissime.

Abbiamo chiesto alla cortesia del Ministro, sia in Commissione che in Aula, di fornire al Senato i dati relativi al numero e all'entità di questi istituti. Per ora non abbiamo ancora ottenuto una soddisfacente risposta. Ma anche questi pochi istituti dovrebbero essere scoraggiati dal possedere entrate provenienti da utili azionari; infatti, per ragioni di prudenza e di sicurezza degli investimenti, negli statuti della maggior parte di questi enti è contenuta la proibizione di possedere titoli azionari.

L'obiezione, che ha ripetuto anche questa sera il Ministro, che con tale scoraggiamento si osteggia la tendenza di politica economica governativa (discutibile sotto certi aspetti) a favorire l'investimento del risparmio in capitale di rischio, anziché in titoli obbligazionari, non ha valore data l'esiguità del campo che a tali investimenti viene sottratto.

Ma se anche il campo fosse più vasto, come sembra apparire da una frase dell'articolo di Felice Monacchi pubblicato nel fascicolo, già citato altre volte in quest'Aula, di febbraio della rivista « Tributi », esisterebbe sempre una ragione per scoraggiare questi enti verso investimenti azionari, cioè per evitare che enti di beneficenza e di studio, per loro natura completamente avulsi dal processo produttivo, abbiano la possibilità di intervenire in modo non trascurabile nell'orientamento degli investimenti produttivi e ciò anche in contrasto con i fini che lo stesso Governo si propone attraverso la programmazione economica.

Terzo. Per ultimo, l'articolo 6 pone questioni fondamentali e di principio per quanto riguarda il campo fiscale nei rapporti tra Stato e Chiesa, tra lo Stato italiano e lo Stato vaticano. Non sembra, nè dalla discussione, nè dalle repliche del relatore di maggioranza e del Ministro, risulti, in modo chiaro e assoluto, che il contenuto dell'articolo 6 non ammetta implicazioni che riguardano il disegno di legge di ratifica delle note scambiate tra l'Italia e il Vaticano che giace dal 1964 nell'altro ramo del Parlamento e, pare, sia stato posto in discussione in questi giorni.

Si tratta, onorevoli colleghi, di questioni gravi, difficili, di principio che non possono essere risolte di scorcio in una discussione marginale e frettolosa come quella che, su questo argomento, si è svolta in Commissione e in Aula. Inoltre, a prescindere dai beni azionari del Vaticano, anche l'altro aspetto, che riguarda l'applicazione automatica dell'articolo 29 *h*) del Concordato e, direi, non soltanto dell'articolo 29 *h*) ma anche degli articoli 20 *a*) e 20 *b*), ha una portata, una estensione e un collegamento con le altre questioni ora accennate, che non sono state completamente definite durante la discussione.

Con l'articolo 6, inoltre, approveremmo delle implicazioni di cui non conosciamo nè l'estensione nè la natura, ciò anche in relazione alla controversa definizione di persona giuridica di diritto pubblico che, come sapete, è contrastata in dottrina. Non si tratta, quindi, di dispetti dei comunisti e dei socialisti unitari verso gli istituti aventi fini di culto e di religione come lei, questa mattina, ha detto semplicisticamente e, direi, anche con mente non completamente scevra da ricordi anticlericali. Tutta la storia del nostro Partito dimostra che non abbiamo mai fondato alcuna nostra azione su tali sciocchi dispetti, onorevole Ministro, ed è strano che lei ci rimproveri una tale condotta dispettosa nello stesso momento in cui rimprovera a noi di aver votato l'articolo 7 e attribuisce a se stesso il vanto di aver votato contro questo articolo. E ciò, onorevole Ministro, lei fa con un ragionamento che, invitando noi, per coerenza con quel voto alla Costituente, ad un voto favorevole all'articolo 6, dovrebbe contemporaneamente, per la coerenza sua al voto contrario di allora, obbligarla a votare contro l'articolo 6, da lei stesso proposto.

Onorevole Ministro, questa sera, lei ha ripetuto la scena di questa mattina; le confesso francamente, senza volerle mancare di rispetto, che se io non avessi la sensazione precisa, fisica, di essere io, Bertoli Giovanni, se non avessi la sensazione precisa che questa è fisicamente l'Aula del Senato, che lei, onorevole Ministro, è fisicamente l'onorevole Preti, Ministro delle finanze, le assicuro che, specialmente questa sera, avrei potuto cre-

dere benissimo che lei fosse un attore, che stesse recitando la parte di Ministro anticomunista delle finanze del Governo italiano.

Le argomentazioni circa la presunta esiguità dei valori azionari di proprietà del Vaticano non hanno alcuna importanza in questa questione di principio. Così pure i dati che ci ha fornito il nostro amato e venerato presidente Bertone, mi pare (e dico ciò chiedendo scusa, e con la massima deferenza, al senatore Bertone) non siamo favorevoli all'accettazione dell'articolo 6, in quanto la percentuale degli utili (circa il 5 per cento) esenti dall'imposta, si riferisce ad esenzioni previste dal testo unico del 1958 e non a quelle che verrebbero ammesse con la adozione dell'articolo 6. Perchè, se quelle previste dal testo unico del 1958 coincidessero con quelle previste dall'articolo 6, non vi sarebbe alcuna ragione di includere questo articolo nella nuova legge sulla cedolare.

Onorevoli colleghi, nel 1962 il Gruppo comunista ha votato a favore della legge che introduceva nel nostro ordinamento fiscale la cedolare d'acconto. All'inizio di questa mia — credo breve — dichiarazione, ho esposto le argomentazioni che ci fanno considerare come positivi anche oggi, e per di più nella situazione politica attuale, l'abrogazione della cedolare secca e il ritorno a quella d'acconto.

Tuttavia, a noi pare che l'introduzione dell'articolo 6 non soltanto risolva in senso contrario alle nostre concezioni, questioni gravissime di principio, ma che le risolva con un metodo che non possiamo accettare, mediante una introduzione surrettizia che sa di sotterfugio malgrado la proclamata buona fede del Ministro delle finanze, che io non posso mettere in dubbio.

L'articolo 6 ci impedisce, onorevoli colleghi, di dare un voto favorevole a questo disegno di legge; tenendo però conto degli aspetti positivi del decreto, noi non esprimeremo voto contrario: ci asterremo, dando, anche in questa occasione, una prova di serietà politica, di equilibrio e di obiettività. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

R O D A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* R O D A . Brevissimamente, signor Ministro, anche perchè io voglio esternarle il ringraziamento, non a parole, ma a fatti — so che lei è impegnato a palazzo Chigi — per l'attestazione di coerenza (bontà sua!) che mi ha voluto attribuire poc'anzi. Però allora, coerenza per coerenza, appunto perchè, onorevole Ministro, noi socialisti di unità proletaria siamo e rimarremo coerenti ai principi del vecchio e glorioso ceppo socialista, cui anche lei è appartenuto a suo tempo, che ha votato alla Costituente contro l'articolo 7, ho il diritto di chiedere per quale coerenza proprio lei che appartiene ad un Partito, al Partito comune che ha votato contro l'articolo 7, oggi diventi il paladino di una norma che contrasta con quel voto. Non tanto a lei indirizzo questa mia critica, perchè lì al banco del Governo lei è condizionato forse da una lealtà e da una coerenza collegiale, quanto ai suoi colleghi del Partito socialista unificato che, evidentemente, non hanno gli obblighi e gli impegni di Governo. Le chiedo anche, con tutta umiltà, se sono stati coerenti a suo tempo l'ex Ministro degli affari esteri onorevole Saragat ed il socialdemocratico amico Tremelloni, allora Ministro delle finanze, allorchè, esattamente il 26 ottobre 1963, chiedeva dai banchi del Governo al Parlamento una ratifica del tutto speciosa ed inutile, perchè già accordata addirittura un anno prima, con cui si è fatto un colpo di mano che umiliava ed umilia tuttora il Parlamento e la Democrazia italiana.

Due sono le falle che avete introdotto: la prima col vostro articolo 5, rafforzato dall'emendamento Lo Giudice, che crea una aberrante situazione fiscale proprio a favore di società di comodo, perchè altro non sono le società di persone e di beni, non soggette alla imposta sulle società, cui fa riferimento appunto l'emendamento del collega Lo Giudice. Anche in tal caso si verificherà, con la cedolare secca del 30 per cento fine a se stessa, la paventata proliferazione di simili società surrettizie (paventata da parti autorevolissime, onorevole Preti, non dal suo organo « Tributi ») per

cui si creeranno vere e proprie zone franche di tributi.

La seconda falla è l'esenzione dalla cedolare sugli utili concessa agli enti della Santa Sede. Anche qui, oltre ad offendere quel principio della generalità del tributo che sta alla base di un ordinamento tributario moderno, offendete, in modo ancora più blasfemo, tutti quei lavoratori italiani che onestamente non si sottraggono alle leggi fiscali dello Stato scontando in anticipo la imposta di ricchezza mobile di categoria C2 sui loro sudatissimi salari, prima ancora di incamerarli.

In tali condizioni, pur riaffermando, in virtù di quella coerenza, che, onestamente, lei ha riconosciuto al nostro Partito, che siamo favorevoli al principio del ritorno all'istituto della cedolare di acconto e, pur dandole atto delle sue buone intenzioni, affermiamo che dobbiamo astenerci dal voto perchè troppe sono le falle che avete introdotto in questo vostro decreto-legge. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

T R I M A R C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R I M A R C H I . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'importanza del presente disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, emerge e dalla sua collocazione sul piano normativo accanto alle leggi del 1962 e del 1964 e dalla posizione che esso ha sul terreno economico e finanziario. Non è questa la sede adatta per dire, mettendo a raffronto i tre provvedimenti, come sul terreno legislativo si siano avute modifiche e in che cosa codeste modifiche consistano; di ciò, e particolarmente sulle novità del disegno di legge in esame, ha detto bene il collega Artom. Perciò, per puro scrupolo di tecnica legislativa, è forse solo il caso di dire che col decreto-legge che si vuole oggi convertire in legge sarebbe stato opportuno presentare ai cittadini e al Parlamento un testo completo delle norme con-

cernenti la materia, e si sarebbe quindi dovuto evitare di presentare norme modificatrici o soppressive di quella del 1962. Un testo completo e coordinato avrebbe offerto una visione chiara e completa della volontà del Governo sopra una materia così delicata e di così gravi implicazioni. Il disegno di legge in esame segue ad un decreto-legge che, per il fatto di riallacciarsi alle norme del 1962 e del 1964 e per il tempo e i modi del suo concretarsi, non può non suscitare sfavorevoli sensazioni e conseguenti determinazioni. Il carattere *ad tempus* delle norme del 1964 ha certamente influito a creare le condizioni meno adatte per una normativa, confermativa o innovativa che fosse. Era facile prevedere che, al 24 febbraio 1967, il regime tributario delle azioni avrebbe subito una modifica e che per ciò solo, in mancanza di particolari e doverosi accorgimenti da parte del Governo, quel fatto avrebbe determinato conseguenze non positive sul mercato azionario. Con tutto ciò, non solo sono mancati i doverosi accorgimenti da parte del Governo (e non dico — ormai i tempi sono cambiati — gli scrupolosi impegni personali per mantenere il segreto ai quali stamane ha fatto riferimento il senatore Bertone, ricordando un episodio della sua vita di uomo di Governo), ma addirittura si sono avuti dichiarazioni e comportamenti imputabili ad uomini di Governo di centro-sinistra, che hanno aggravato la situazione emergente dal semplice carattere temporaneo delle norme del 1964. Se, per codeste dichiarazioni e codesti comportamenti, ricorrono gli estremi per eventuali responsabilità di uomini o di partiti, non spetta a noi dire. Sopra di noi, invece, e per questo ne parliamo, incombe l'obbligo di richiamare l'attenzione del Parlamento, se non altro, sulle omissioni in cui il Governo è incorso là ove era un preciso compito di assumere ben chiari ed inequivoci comportamenti positivi.

Venendo a dire, per motivare il nostro voto, circa il merito del provvedimento in esame, non è necessario scendere ad una dettagliata considerazione delle varie norme. Di queste, e soprattutto del nostro avviso al riguardo, si è parlato abbastanza in sede di esame degli articoli e degli emenda-

menti. Ma non può essere taciuto che, alle nostre proposte di miglioramento del contenuto e della forma delle norme in esame, non è stata riservata l'accoglienza che esse meritavano, perchè intrinsecamente accettabili e perchè concretamente rispecchianti esigenze non particolaristiche, ma generali e comunque tendenti ad un sostanziale miglioramento degli atti e dei procedimenti organizzativi.

Alle critiche avanzate dal senatore Artom si aggiunge perciò l'insoddisfazione per la mancata presa in favorevole considerazione degli emendamenti da noi proposti.

Le norme così come ora sono davanti al Senato e prima del voto conclusivo non possono trovare la nostra approvazione. Va appena ricordato che, in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 27 del 1964, il senatore Bergamasco, a nome del Gruppo liberale, ebbe a dire, tra l'altro, che quel provvedimento, pur rappresentando un passo nella giusta direzione, fosse tecnicamente errato ed inadeguato al superamento delle difficoltà di allora, perchè nessun provvedimento, per perfetto che sia (e quello, come l'attuale, non lo era di certo), può essere valido al raggiungimento dei suoi fini, se non è parte di una determinata politica, se non si inserisce in un contesto logico tutto coerentemente inteso al ristabilimento della situazione economica, a creare condizioni di riequilibrio e di stabilizzazione.

A quelle considerazioni riteniamo di doverci riportare, perchè crediamo che oggi, forse più di quanto non lo fosse allora, è indispensabile dare allo strumento dell'azione le funzioni tipiche, tradizionali, che la caratterizzano.

Pensiamo, inoltre, che si debbano seriamente e concretamente favorire gli investimenti azionari e non determinare il drenaggio del risparmio e dei depositi bancari con l'indebitamento obbligazionario delle imprese private e soprattutto pubbliche, con pericoli non lievi per la liquidità bancaria.

Siamo, infine, contrari al carattere punitivo che può intravedersi nel disegno di legge in esame: non si può ammettere che

settori fondamentali della intrapresa privata siano non equamente colpiti e siano mortificati lo slancio e lo stimolo che possono derivare alla vita economica dal retto funzionamento del meccanismo proprio dell'azionariato al portatore.

In breve, non possiamo essere favorevoli al disegno di legge in esame, oltre che per il mancato accoglimento degli emendamenti integrativi e migliorativi da noi proposti, anche, e soprattutto, per il fatto che le norme in questione sono l'espressione di una politica economica e finanziaria che noi consideriamo pregiudizievole per il Paese. Occorre, ancora una volta, precisare che per noi il reddito derivante da azioni va colpito alla stessa stregua di ogni altro reddito, ma è necessario che siano create o ripristinate le condizioni perchè agli investimenti azionari si rivolgano i risparmiatori medi e piccoli e costoro non abbiano a subire le conseguenze della svalutazione, strisciante o meno, e perchè le imprese sociali possano giovare, e in misura sempre crescente, del risparmio privato garantendone al massimo il valore reale e operando per garantire utili sempre maggiori. Riteniamo del pari essenziale che non si metta una pietra tombale sulla cedolare secca, come il senatore Roda pretende che da parte nostra si dica, e sia impregiudicata invece la possibilità di un ripristino generalizzato e opzionale di codesta forma di esazione dell'imposta, pur con l'adozione di tutti gli accorgimenti indispensabili per evitare evasioni e sperequazioni. E per questo che noi dichiariamo il nostro voto contrario. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Con l'avvertenza che, a seguito delle modifiche apportate, il titolo deve essere così modificato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società », metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Presentazione di disegni di legge

P R E T I , *Ministro delle finanze.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P R E T I , *Ministro delle finanze.* A nome del Ministro della sanità, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Provvidenze a favore dei farmacisti rurali » (2133);

« Modifica dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità » (2134);

« Modifica dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1964, n. 308, concernente la misura dell'aiuto economico ai lebbrosi e relativi familiari a carico e modifica del terzo comma dell'articolo 286 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'articolo del regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 4353, convertito in legge 14 maggio 1936, n. 935, concernente il ricovero dei lebbrosi » (2135).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione dei predetti disegni di legge.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

Z A N N I N I , *Segretario:*

MASCIALE, SCHIAVETTI, LUSSU, DI PRISCO, PASSONI, RODA, ALBARELLO, TOMASSINI, PREZIOSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In relazione alle ricorrenti notizie di arresti e di incriminazioni di personalità preposte alla dirigenza di istituti bancari e finanziari, di enti statali, pubblici ed economici, ultime in ordine di tempo l'arresto del dottor Carlo Bazan, ex presidente del Banco di Sicilia, e l'incrimi-

nazione dell'ex direttore generale dell'INPS dottor Aldo Cattabriga, gli interpellanti chiedono di conoscere se il Governo non ritenga di porre fine al costume della spartizione dei posti di controllo di enti che maneggiano comunque pubblico denaro, adottando la rigorosa quanto corretta designazione per provata competenza e altri meriti, senza far pesare su di essa l'ipoteca o la manomissione dei partiti. (579)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , *Segretario:*

RODA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

a) se è informato dell'agitazione in corso fra i dipendenti delle affiliate all'industria di Stato Ente nazionale idrocarburi, ANIC e SNAM, agitazione che interessa direttamente circa 10 mila dipendenti dei laboratori di ricerca e progetti SNAM e del reparto chimici ANIC;

b) se è informato che tali agitazioni sono sfociate in sospensioni del lavoro, che intervengono da oltre un mese a questa parte, dovute al fatto che le Direzioni dei cennati Enti (ANIC e SNAM) si rifiutano sistematicamente di incontrarsi con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, allo scopo di discutere sul nuovo contratto di lavoro scaduto sin dal settembre 1966;

c) infine se non ritenga opportuno intervenire direttamente nella controversia (con quell'autorità e prestigio che deriva al Ministro per essere le imprese interessate Aziende di Stato) convocando le parti allo scopo di limitare, dopo oltre 35 giornate di agitazione, che han comportato ben 12 giornate perdute, i danni che derivano alle industrie statali interessate ed ai lavoratori, che stanno pagando lo scotto dell'inerzia dirigenziale dei cennati Enti. (1747)

ALBARELLO, SCHIAVETTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere nei confronti del console generale della Repubblica federale tedesca in Palermo, il signor Franz Obermeier, già dichiarato (che è tutto dire) persona non gradita dal Governo italiano nel 1936 per la sua qualità di agente segreto del « Sicherheitsdienstes des Reichsührers SS ».

Gli interroganti sostengono la necessità di un provvedimento cautelativo anche in considerazione del fatto che lo stesso console generale è stato espulso recentemente da un Paese del Nord Africa e tenendo conto della pubblicazione su un giornale cecoslovacco di lingua tedesca di documenti riguardanti il signor Obermeier, ritrovati nella nota operazione di recupero effettuata nel Lago Nero.

Gli interroganti chiedono ancora all'onorevole Ministro se non creda opportuno di prendere visione del contenuto dei dodicimila documenti ritrovati nel Lago Nero e riguardanti, in massima parte, il servizio di spionaggio della Germania nazista (anche nei confronti del nostro Paese) e che il Governo cecoslovacco ha posto a disposizione di chiunque abbia interesse e desiderio di esaminarli. (1748)

VALENZI, GAIANI, ORLANDI, MENCAGLIA, GIANQUINTO, VIDALI, SALATI — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali misure intendono adottare contro i responsabili del brutale intervento della polizia contro gli studenti dell'Ateneo di Trento che legittimamente manifestavano per la pace e la fine dei bombardamenti americani nel Vietnam

e per sapere se non considerano di dover diramare ognuno per i compiti del proprio Dicastero disposizioni tassative che richiamino i loro dipendenti al pieno rispetto dei diritti costituzionali. (1749)

SANTARELLI, GOMEZ D'AYALA, COMPAGNONI, COLOMBI, SAMARITANI, TOMASUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale il Consiglio dei ministri della CEE non ritiene compatibili

con il Trattato di Roma, alcuni interventi previsti dal piano verde e particolarmente quelli degli articoli 6, 8 e 9 in favore della Cooperazione agricola.

Per sapere, infine, se la notizia risponde a verità, quali iniziative intenda prendere affinché gli aiuti alla Cooperazione vengano mantenuti per permettere alla Cooperazione stessa lo sviluppo necessario che è indispensabile per il progresso dell'agricoltura e dei produttori agricoli. (1750)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

TEDESCHI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non ritenga, in presenza delle giustificate lagnanze promosse dai molti viaggiatori di Fondi (Latina) e mandamento, che utilizzano — per impegni di studio e di lavoro — i treni sul percorso Fondi-Roma e viceversa, opportuno e necessario disporre la fermata a Fondi del treno direttissimo Roma-Salerno, via Formia, in partenza da Roma alle ore 19,12 e transitante per la stazione Fondi-Sperlonga alle ore 20,35, in considerazione che le suddette categorie di viaggiatori non hanno a disposizione alcun treno utile e veloce per rientrare alle proprie case a sera, dopo una lunga giornata di lavoro e di studi, oltre l'accelerato in partenza da Roma alle ore 22 e in arrivo alla stazione di Fondi alle ore 24. (5999)

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di modificare il rapporto delle cattedre di lingua straniera assegnate all'istruzione media, nel senso di incrementare quelle di lingua inglese, per le quali esiste una più larga disponibilità di insegnanti e una maggiore richiesta da parte degli alunni (ai quali, viceversa, molti Presidi impongono di fatto, per pure esigenze burocratiche, la scelta della lingua francese). (6000)

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di tranquillizzare gli insegnanti supplenti che

hanno partecipato al recente sciopero della scuola, dichiarando l'infondatezza delle voci, secondo le quali lo sciopero sarebbe inteso dalle Autorità scolastiche come interruzione della continuità dal servizio e comporterebbe addirittura la decadenza della corresponsione delle retribuzioni dei mesi estivi. (6001)

CASSESE, ROMANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che già da diversi mesi per ben tre volte il Consiglio comunale ha deliberato la revoca del Sindaco di Montecorvino Rovella,

gli interroganti chiedono di sapere se non ritenga di dover intervenire senza altri indugi per imporre il rispetto della legge, visto che il Sindaco, persistendo nel suo atteggiamento di sfida verso la maggioranza del Consiglio, restando in carica può turbare la tranquillità della operosa cittadina salernitana. (6002)

MAMMUCARI, BUFALINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali sono le cause che ritardano il completamento e l'entrata in funzione dell'acquedotto del Simbrivio, i cui lavori hanno avuto inizio nel lontano 1953 — cioè circa 14 anni or sono — e di volta in volta non hanno progredito; e quando si procederà a restituire all'ente Simbrivio il Consiglio di amministrazione, ponendo così fine a una lunghissima e non certo fruttuosa gestione commissariale.

Gli interroganti fanno presente che decine e decine di Comuni della provincia di Roma, tra i quali i Castelli Romani, soffrono per la fortissima deficienza di approvvigionamento idrico, a causa dei ritardi assurdi, che caratterizzano i lavori di detto acquedotto. (6003)

MAMMUCARI, COMPAGNONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali sono i motivi che inducono il Corpo forestale a mantenere recintato il lago di Percile (Roma) — da quando si è costituita la proprietà demaniale della zona montana — precedentemente appartenente ad un privato; e se non si ravvisa l'oppor-

tunità di riaprire l'accesso a tale lago — cui si accede direttamente con una strada costruita dallo stesso Ministero, settore demanio forestale — al fine di agevolare lo sviluppo turistico in Percile.

Gli interroganti fanno presente che moltissimi turisti, attratti dalla fama della bellezza del lago, accorrono a Percile, ma subito partono, perchè è reso loro impossibile anche il semplice accesso alla località; e che Percile è un Comune tra i più poveri nella provincia di Roma, privo di risorse economiche consistenti, ma ricco di bellezze naturali. (6004)

ROMAGNOLI CARETONI Tullia. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se corrisponda a verità il fatto che sia proibita l'introduzione nelle caserme del quotidiano « Avanti! » organo ufficiale del PSI-PSDI unificato partito notoriamente di governo, e per sapere se intenda dare diverse disposizioni al riguardo. (6005)

PERRINO. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritengano opportuno riservare alle farmacie la vendita dei prodotti antiparassitari particolarmente pericolosi per la vita umana, pur essendo indispensabili per i moderni metodi di coltivazione delle piante e degli ortaggi.

Come è noto è sempre stata prerogativa dei farmacisti la vendita delle sostanze che abbiano le due caratteristiche della nocività nelle piccole dosi per cui si richiedono particolari cautele di ordine sanitario, e di essere costituite di prodotti di natura chimica su cui il farmacista è il più qualificato conoscitore.

Con le garanzie offerte dalla preparazione del farmacista possono essere riammesse in commercio talune sostanze che attualmente sono vietate appunto per la pericolosità del loro uso. (6006)

POLANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia stato accertato quale ampiezza abbia as-

sunto l'impiego in attività lavorativa di minori in età inferiore ai 15 anni, come denunciato da organi di stampa e da organizzazioni sociali, che precisano perfino la cifra di 500.000 ragazzi illegalmente utilizzati nel mercato nazionale del lavoro; e quali misure siano adottate o verranno adottate per stroncare una così palese violazione della legge da parte di datori di lavoro privi di scrupoli. (6007)

POLANO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se sia informato dell'insufficiente numero di carri chiusi per il trasporto di derrate, e particolarmente di carciofi, rispetto alle richieste dei produttori della Sardegna interessati all'esportazione dei loro prodotti a mezzo delle navi-traghetto, insufficienza che crea ingenti danni agli interessati ed a tutta l'economia sarda; e se non ritenga di intervenire affinché il compartimento ferrovie dello Stato di Cagliari possa disporre di un adeguato numero di tali carri onde consentire, ai prodotti sardi indicati, di raggiungere i mercati della penisola. (6008)

SPIGAROLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere quali iniziative ritengono di dover assumere per consentire agli enti ospedalieri di superare la difficilissima situazione finanziaria in cui sono venuti a trovarsi, soprattutto a causa dell'insolvenza di taluni enti mutualistici (INAM, eccetera), che da diversi mesi non pagano le rette convenzionate.

L'interrogante richiama l'attenzione sulla grave decisione di denunciare le convenzioni in vigore che gli enti ospedalieri, ormai nell'impossibilità, per le predette ragioni, di assolvere gli obblighi verso i propri ricoverati, i dipendenti ed i fornitori, intendono prendere nei confronti dei predetti Istituti mutualistici, qualora entro il mese di marzo 1967 non provvedano al pagamento delle rette e di almeno una parte degli arretrati. (6009)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

Z A N N I N I , *Segretario*:

n. 1729 del senatore Gaiani.

**Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 17 marzo 1967**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 17 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Disciplina temporanea e definitiva del trattamento economico del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (2067-*Urgenza*).

NENCIONI ed altri. — Interpretazione autentica della norma contenuta nell'articolo 385 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (2068-*Urgenza*).

2. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica concer-

nente la creazione a Trieste di un Centro internazionale di fisica teorica, concluso a Roma l'11 ottobre 1963 (1895).

3. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

4. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

5. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

II. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

III. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*) (1564).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari